Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 136 del 29 maggio 1962

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 29 maggio 1962 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1783**.

Norme sul trattamento economico e normativo per i dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso di specialità medicinali della provincia di Milano.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1784**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione delle provincie di Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1785**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori marittimi, in possesso del libretto di navigazione o del foglio di ricognizione, che svolgono la loro opera su natanti, dipendenti dalle imprese edili della provincia di Genova che eseguono opere marittime.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1786**.

Norme sul trattamento economico e normativo degli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali delle provincie di Agrigento, Caltanissetta, Palermo, Trapani.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1787**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione delle provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Benevento, Chieti, Macerata, Potenza, Roma, Salerno, Teramo.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1783.

Norme sul trattamento economico e normativo per i dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso di specialità medicinali della provincia di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori:

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 17 luglio 1951, relativo al personale dipendente da aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicinali;

Visto l'accordo collettivo nazionale di lavoro 14 ottobre 1954, modificativo del predetto contratto collettivo nazionale 17 luglio 1951;

Visto l'accordo collettivo nazionale di lavoro 7 maggio 1956, modificativo del suddetto contratto collettivo nazionale 17 luglio 1951;

Visto, per la provincia di Milano, il contratto collettivo integrativo 12 febbraio 1959, relativo al personale dipendente dalle aziende esercenti il commercio all'ingrosso di specialità medicinali, stipulato tra l'Unione Provinciale Commercianti, l'Associazione Provinciale Grossisti Specialità Medicinali e la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio ed Aggregati, la Federazione Provinciale Sindacati Addetti al Commercio ed Affini, l'Unione Dipendenti Aziende Commerciali - U.I.L.

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 35 della provincia di Milano, in data 3 marzo 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Milano, il contratto collettivo integrativo 12 febbraio 1959, relativo al personale dipendente dalle aziende esercenti il commercio all'ingrosso di specialità medicinali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso di specialità medicinali per la provincia di Milano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 14. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 12 FEBBRAIO 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 17 LUGLIO 1951 E SUCCESSIVE MODIFICHE, PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AZIENDE ESERCENTI IL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI SPECIALITÀ MEDICINALI DELLA PROVINCIA DI MILANO

L'anno 1959, il 12 febbraio presso la sede dell'Unione Commercianti della Provincia di Milano

tra

l'UNIONE DEI COMMERCIANTI DELLA PROVINCIA DI MILANO, rappresentata dal suo presidente on. *Edoardo Origlia*, assistito dal dott. *Giuseppe Orlando* e dal dott. *Renato di Salle*, e l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE GROSSISTI SPECIALITÀ MEDICINALI, rappresentata dai signori *Antonio Morganti* e cav. *Giuseppe Fiora*, assistiti dal dott. *Giulio Zino*;

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DEL COMMERCIO ED AGGREGATI rappresentata dai suoi segretari signori *Gastone Palazzi* e *Renato Giovannacci*, assistiti dai signori *Aldo Romano*, *Giuseppe Tomalino*, *Tino Alberici* e *Enrico Bertolotti*, *Cagnola Vittorio*;

la FEDERAZIONE PROVINCIALE SINDACATI ADDETTI AL COMMERCIO ED AFFINI, rappresentata dal segretario provinciale sig. *Emilio Ronchi*;

l'UNIONE DIPENDENTI AZIENDE COMMERCIALI (aderente all'U.I.L.) rappresentata dal segretario del sindacato signor *Adolfo di Marino*;

si è stipulato il seguente contratto integrativo provinciale di lavoro, integrativo, per la provincia di Milano, dell'Accordo nazionale modificativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 17 luglio 1951, per il personale dipendente dalle Aziende grossiste di specialità medicinali che sostituisce quello precedentemente stipulato il 23 luglio 1956.

TITOLO I

TABELLA DEI MINIMI DI RETRIBUZIONE

I minimi di retribuzione per il personale dipendente dalle Aziende inquadrate nell'Associazione stessa è fissato, a far tempo dal 1° gennaio 1959, come segue:

CATEGORIA A

Art. 4 del C.C.N.L. 17 luglio 1951

Categorie	Stipendi mensili Uomo	Donna
Raggruppamento A. 1		
Personale con funzioni di carattere direttivo	91.259	88.793
Raggruppamento A. 2		
Capo di servizio amministrativo; Gerente di filiale con almeno un anno di funzione di tale qualifica nella stessa azienda e con almeno dieci lavoratori nelle proprie dipendenze; Personale responsabile laureato in chimica-farmacia previsto dalle leggi sanitarie per i magazzini all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicinali . .	91.259	88.793

CATEGORIA B

Categorie	Stipendi mensili Uomo	Donna
Raggruppamento B. 1		
Capo ufficio; Gerente di filiale che non rientri nel caso di cui al n. 3 del raggruppamento A. 2; Capo contabile, Cassiere principale che sovraintende almeno tre casse .	69.594	60.736
Raggruppamento B. 2		
Contabile di concetto o primanotista; Segretario di direzione con mansioni di concetto; Magazziniere consegnatario con responsabilità tecnica o amministrativa oppure con almeno tre magazzinieri alle proprie dipendenze, altro personale con mansioni analoghe di concetto non espressamente compreso nella precedente elencazione fra le quali (Corrispondente di concetto; Determinatore di costo nelle aziende commerciali che svolgono un ciclo produttivo; Operatore contabile che svolge mansioni di concetto; Spedizioniere - colui che prepara le spedizioni in completa autonomia; Controllo prezzi fatture vendite)	63.762	55.343

CATEGORIA C

(art. 6 del C.C.N.L. 17 luglio 1951)

Categorie	Stipendi mensili Uomo	Donna
Raggruppamento C 1		
Contabile d'ordine; Cassiere comune . . .	49.902	44.068
dai 20 ai 21 anni	49.579	43.702
dai 19 ai 20 anni qualificati	46.229	37.937
dai 18 ai 19 anni qualificati	45.610	37.415
dai 17 ai 18 anni qualificati	38.747	33.818
dai 16 ai 17 anni qualificati	38.239	33.461
dai 14 ai 16 anni qualificati	32.505	30.430

Categorie	Stipendi mensili Uomo	Stipendi mensili Donna
Raggruppamento C 2		
Aiuto contabile, addetto alle macchine calcolatrici e contabili; Personale addetto alla cassa o ai registratori di cassa; Esattore - esclusi i fattorini o partapacchi che all'atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere i relativi importi; Stenodattilografo; Magazziniere	49.111	43.154
dai 20 ai 21 anni	48.789	42.798
dai 19 ai 20 anni qualificati	45.518	37.116
dai 18 ai 19 anni qualificati	44.899	36.594
dai 17 ai 18 anni qualificati	38.113	33.083
dai 16 ai 17 anni qualificati	37.605	32.731
dai 14 ai 16 anni	31.871	29.700
Raggruppamento C 3		
Fatturista, Squarcista, Impiegato addetto al controllo delle commissioni, Preparatore di commissioni (impiegato addetto alla preparazione delle commissioni con la completa responsabilità dell'operazione dalla raccolta alla consegna della merce per la destinazione): Aiuto magazziniere	47.120	40.992
dai 20 ai 21 anni	46.796	40.708
dai 19 ai 20 anni qualificati	43.303	34.812
dai 17 ai 18 anni qualificati	36.621	31.326
dai 16 ai 17 anni qualificati	36.311	31.130
dai 14 ai 16 anni qualificati	30.591	28.155
Raggruppamento C 4		
Dattilografo, Schedarista, Addetto al prezzario, Telefonista; Altri impiegati con mansioni analoghe d'ordine non espressamente citati nella precedente elencazione	46.197	40.330
dai 20 ai 21 anni	45.872	40.048
dai 19 ai 20 anni qualificati	42.839	35.879
dai 17 ai 18 anni qualificati	34.881	30.799
dai 16 ai 17 anni qualificati	35.571	30.602
dai 14 ai 16 anni qualificati	29.851	27.629

RETRIBUZIONE DEI MINORI

Personale di mansioni impiegatizie di età inferiore ai 20 anni che sia apprendista non qualificato:		
dai 19 ai 20 anni	35.654	28.615
dai 18 ai 19 anni	35.317	28.011
dai 17 ai 18 anni	28.214	24.561
dai 16 ai 17 anni	27.603	23.191
dai 14 ai 16 anni	18.744	18.184

CATEGORIA D

(art. 7 del C.C.N.L. 17 luglio 1951)

Categorie	Stipendi mensili Uomo	Stipendi mensili Donna
Raggruppamento D 1		
Autista	47.458	—
dai 18 ai 20 anni	44.394	—
settimanali superiori ai 20 anni	10.948	—
settimanali dai 18 ai 20 anni	10.245	—
Raggruppamento D 2		
Personale interno di magazzino con mansioni manuali addetto alle commissioni (personale addetto al materiale allestimento delle commissioni senza funzioni di controllo); Conducente di motofurgoncino; Imballatore; Impaccatore	45.858	39.507
dai 18 ai 20 anni	42.839	33.697
dai 16 ai 18 anni	36.360	30.531
dai 14 ai 16 anni	30.614	27.485
settimanali superiori ai 20 anni	10.583	9.094
settimanali dai 18 ai 20 anni	9.880	7.775
settimanali dai 16 ai 18 anni	8.351	7.046
settimanali dai 14 ai 16 anni	7.055	6.343
Raggruppamento D 3		
Fattorino, Portapacchi (personale addetto alla consegna della merce con o senza facoltà di esazione); custode; Guardiano nott.; Portiere	43.349	—
dai 18 ai 20 anni	35.955	—
dai 17 ai 18 anni	28.441	—
dai 16 ai 17 anni	27.051	—
dai 14 ai 16 anni	17.344	—
settimanali sup. ai 20 anni	10.003	—
settimanali dai 18 ai 20 anni	8.298	—
settimanali dai 17 ai 18 anni	6.562	—
settimanali dai 16 ai 17 anni	6.243	—
settimanali dai 14 ai 16 anni	4.003	—
Raggruppamento D 4		
Personale di fatica e addetto alla pulizia	42.968	
dai 18 ai 20 anni	35.597	
settimanali superiori ai 20 anni	9.915	
settimanali dai 18 ai 20 anni	8.215	

RETRIBUZIONE DEI MINORI

Personale con mansioni operaie di età inferiore ai 20 anni che sia apprendista non qualificato		
dai 18 ai 20 anni	34.752	27.643
dai 17 ai 18 anni	27.876	24.278
dai 16 ai 17 anni	26.482	23.135
dai 14 ai 16 anni	19.622	18.898
settimanali dai 18 ai 20 anni	8.146	6.434
settimanali dai 17 ai 18 anni	6.432	5.601
settimanali dai 16 ai 17 anni	6.111	5.341
settimanali dai 14 ai 16 anni	4.401	4.101

Chiarimento a verbale

E' qualificato il personale giovanile che pur rientrando nei limiti di età previsti per l'apprendistato (14-20 uomo, 15-20 donna) ha superato il periodo di apprendistato.

TITOLO II

Art. 1.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico del personale retribuito in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione, partecipazione agli utili, non potrà essere inferiore con conguaglio annuale alla retribuzione fissata con il presente accordo ed all'importo dei punti della scala mobile scattati successivamente alla data del 30 aprile 1957 previsti per il personale di uguale qualifica e retribuzione fissa.

Art. 2.

In aggiunta al minimo di paga conglobata fissata nel presente accordo integrativo permane l'obbligo della corresponsione dell'importo dei punti della scala mobile scattati successivamente alla data del 30 aprile 1957.

ORARIO DI LAVORO

Art. 3.

L'orario normale di lavoro è di 8 ore giornaliere o di 48 ore settimanali di lavoro effettivo, per tutte le qualifiche, giusto le disposizioni legislative e i contratti vigenti in materia. In quelle aziende ove esiste la consuetudine del sabato semifestivo senza ricupero, la stessa condizione dovrà essere mantenuta.

In conformità all'art. 31 del Contratto nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende grossiste specialità medicinali l'orario di lavoro per il personale addetto a lavoro discontinuo o di semplice attesa, di custodia di cui alla tabella regio decreto 6 dicembre 1923, numero 2657, e successive modificazioni, l'orario è di ore 9 giornaliere o 54 settimanali, salvo le migliori condizioni di favore in atto aziendali o individuali.

GRATIFICA NATALIZIA

Art. 4.

In coincidenza con la vigilia del Natale di ogni anno, le aziende dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità dello stipendio o del salario in atto conglobato, con riferimento a quello percepito nel mese di novembre.

Art. 5.

Ai fini della corresponsione della gratifica natalizia ai lavoratori di qualifica non impiegatizia il calcolo del mese sarà effettuato come segue:

a) per i lavoratori retribuiti a settimana, questa sarà moltiplicata per 52 e divisa per 12;

b) per i lavoratori retribuiti a quattordicina, sarà moltiplicata per 26 e divisa per 12;

c) per i lavoratori retribuiti a quindicina si moltiplicherà la retribuzione quindicinale per due;

d) per i lavoratori retribuiti a giornata, questa sarà moltiplicata per 6, il prodotto per 52 ed il tutto diviso per 12;

e) i lavoratori con retribuzione oraria, questa sarà moltiplicata per 8 ore giornaliere, il totale moltiplicato per 6 per 52 ed il prodotto diviso per 12.

FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI

Art. 6.

Oltre le domeniche sono considerati giorni festivi normalmente retribuiti per il personale, le festività nazionali (legge 27 maggio 1949, n. 260) e le seguenti ricorrenze:

1° gennaio - Capo d'anno
6 gennaio - Epifania
19 marzo - S. Giuseppe
lunedì dopo Pasqua - S. Angelo
Ascensione
Corpus Domini
29 giugno - SS. Pietro e Paolo
15 agosto - Assunzione
16 agosto - Ferragosto
1° novembre - Ognissanti
8 dicembre - Immacolata Concezione
25 dicembre - Natale
26 dicembre - S. Stefano
Patrono della città

FESTIVITÀ NAZIONALI

2 giugno - anniversario della proclamazione della Repubblica

25 aprile - festa della liberazione

1° maggio - festa internazionale del lavoro

4 novembre - giorno dell'unità nazionale.

Il lavoro eseguito nei suddetti giorni festivi, quando sia consentito dalle Autorità a sensi di legge, sarà retribuito con le modalità stabilite dal Contratto nazionale di lavoro per i dipendenti da Aziende grossiste specialità medicinali prodotti chimico-farmaceutici per il lavoro straordinario festivo.

Le ore straordinarie di lavoro verranno retribuite con la paga oraria contrattuale conglobata maggiorata del 15 %.

Le ore straordinarie di lavoro prestate nei giorni festivi verranno retribuite con la paga contrattuale conglobata maggiorata del 25 %.

Le ore straordinarie di lavoro prestate di notte, intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del mattino e sempre che non si tratti di turni regolari di lavoro, verranno retribuite con la paga contrattuale conglobata maggiorata del 50 %.

TRASFERTE E MISSIONI

Art. 7.

Trasferta giornaliera in caso di missione temporanea: deve essere corrisposta al personale dipendente una diaria equivalente al doppio della paga di fatto percepita dal lavoratore (operaio o impiegato).

Missioni: nel caso di personale inviato in missione per la durata superiore al mese e che sia chiamato alla esplicazione di attribuzioni che comportano viaggi abituali, l'azienda deve far luogo al rimborso a pié della lista con un minimo garantito di L. 2000 giornaliere.

SCATTI DI ANZIANITÀ

Art. 8.

A chiarimento dell'art. 73 del Contratto nazionale 17 luglio 1951 si precisa che la maggiorazione dello scatto di anzianità varierà col variare della retribuzione degli accordi salariali.

Art. 9.

Le condizioni di miglior favore in atto, locali o aziendali, si intendono rispettate e fatte salve.

DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto sia per il titolo 1° che per il titolo 2° che avrà vigore dal 1° gennaio 1959 ed avrà valore fino al 31 dicembre s'intende tacitamente rinnovato fino al 31 dicembre 1960 qualora il numero indice del costo della vita dell'ISTAD riferito al 30 settembre 1959 non abbia presentato un aumento percentuale del 7 % rispetto a quello riferentesi al 31 dicembre 1958 e sempre che gli eventuali aumenti dell'indennità di contingenza non abbiano compensato tale percentuale d'aumento rispetto ai minimi salariali in vigore dal 1° gennaio 1959.

In tale caso la disdetta potrà avvenire entro il 31 ottobre 1959, restando convenuto tra le parti che, in qualsiasi evenienza, per l'avvenire la data di decorrenza del contratto integrativo provinciale per il personale dipendente dalle Aziende grossiste in specialità medicinali coinciderà con quella delle altre categorie commerciali della provincia di Milano.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1784.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione delle provincie di Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 26 luglio 1956, per gli operai dipendenti dalle aziende di panificazione;

Visti, per la provincia di Asti:

— il contratto collettivo 25 luglio 1951, stipulato tra l'Associazione Panificatori e il Sindacato Operai Panettieri C.G.I.L. - l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -;

— l'accordo collettivo 20 luglio 1952;

— l'accordo collettivo 13 maggio 1954;

— l'accordo collettivo 23 aprile 1958;

tutti stipulati tra l'Associazione Panificatori e il Sindacato Operai Panettieri - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -;

Visto, per la provincia di Cuneo, il contratto collettivo 21 luglio 1952, stipulato tra il Sindacato Provinciale Panificatori e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L.;

Visti, per la provincia di Novara:

— il contratto collettivo integrativo 22 luglio 1958, stipulato tra il Sindacato Provinciale dei Panificatori e la Lega Provinciale dei Lavoratori Panettieri - C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale Lavoratori Prodotti Industrie Alimentari - C.I.S.L. -, l'Unione Provinciale Lavoratori Industrie Alimentari - U.I.L. -;

— l'accordo collettivo 10 settembre 1959, stipulato tra il Sindacato Provinciale Panificatori e la Confederazione Generale Italiana Lavoratori, la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, la Unione Italiana del Lavoro:

Visti, per la provincia di Torino:

— il contratto collettivo 31 luglio 1948, e relativo allegato, stipulato tra l'Associazione Panificatori ed il Sindacato Provinciale Operai Panettieri:

— il contratto collettivo 2 marzo 1951, stipulato tra l'Associazione Panificatori e la Federazione Provinciale Alimentazione, l'Unione Sindacale Provinciale;

ai quali ha aderito, in data 15 settembre 1960, l'unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -

Visto, per la provincia di Vercelli, il contratto collettivo integrativo 23 marzo 1959, stipulato tra l'Associazione Consorziale Artigiana Panificatori e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -; cui ha aderito, in data 23 dicembre 1960, la Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 della provincia di Asti, in data 20 maggio 1960, n. 22 della provincia di Cuneo, in data 5 maggio 1960, n. 4 della provincia di Novara, in data 29 agosto 1960, n. 35 della provincia di Torino, in data 29 settembre 1960, n. 9 della provincia di Vercelli, in data 19 ottobre 1960, dei contratti ed accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato la autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati:

— per la provincia di Asti, il contratto collettivo 25 luglio 1951, l'accordo collettivo 20 luglio 1952, l'accordo collettivo 13 maggio 1954, l'accordo collettivo 23 aprile 1958;

— per la provincia di Cuneo, il contratto collettivo 21 luglio 1952;

— per la provincia di Novara, il contratto collettivo integrativo 22 luglio 1958, l'accordo collettivo 10 settembre 1959;

— per la provincia di Torino, il contratto collettivo 31 luglio 1948, il contratto collettivo 2 marzo 1951;

— per la provincia di Vercelli, il contratto collettivo integrativo 23 marzo 1959;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi sopra indicati, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione delle provincie di Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 26. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 25 LUGLIO 1951 PER I LAVORATORI PANETTIERI DELLA PROVINCIA DI ASTI

In Asti, addì venticinque del mese di luglio dell'anno millenovecentocinquantuno:

tra

l'ASSOCIAZIONE PANIFICATORI della provincia di Asti, rappresentata dai sigg. *Andrea Ricci* e *Pietro Canessa*, del Consiglio direttivo della stessa, assistiti dal dott. *Umberto Barolo*;

e

il SINDACATO OPERAI PANETTIERI DELLA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO di Asti e Provincia, rappresentato dai sigg. *Antonio Rosina, Giovanni Barolo, Mario Odarda, Francesco Rosina, Alberto Dezzani* assistiti, dal geometra *Renato Lingua* della Segreteria della C. C. d. L.;

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE DELLA C.I.S.L., rappresentata dal sig. *Carlo Saglietti*, segretario responsabile della stessa;

premessa la comune intenzione di addivenire ad una diversa regolamentazione a carattere provinciale dei rapporti di lavoro tra Aziende di Panificazione ed operai panettieri;

premessa la piena decadenza di ogni clausola, norma e disposizione contenuta nel Contratto integrativo provinciale 2 ottobre 1948 e nei successivi accordi di variazione dello stesso; visto il Contratto collettivo nazionale stipulato a Roma il primo aprile 1948 tra la Federazione Italiana Panificatori ed Affini e la Federazione Italiana Lavoratori Industrie Alimentari;

si è stipulato e concordato l'allegato Contratto integrativo al predetto Contratto nazionale, da valere in tutto il territorio della provincia di Asti per gli operai dipendenti da panifici.

Art. 1.

COMPITI E FUNZIONI

Gli operai panettieri si distinguono secondo le loro mansioni in:

a) infornatori;

b) impastatori;

c) aiutanti specializzati;

d) aiutanti comuni.

A chiarimento dell'art. 19 del C.C.N. si precisano le mansioni degli operai panettieri specializzati ai fini della responsabilità delle lavorazioni: responsabilità che, per la cottura del pane e per la pulizia del forno, fa capo all'infornatore e che, per la lievitatura della pasta e la confezione del pane, fa capo all'impastatore. Essi saranno coadiuvati dagli operai qualificati nelle loro mansioni e nei lavori interni di laboratorio (pulizia locali, macchine, impianti, forni, trasporti farine, combustibili e pane nell'interno dell'azienda o del caseggiato, ecc.), secondo le disposizioni e la distribuzione del lavoro impartite ed assegnate dal datore di lavoro.

In ogni Panificio sarà affissa una tabella riportante il testo degli articoli 19 (funzioni), 23 (doveri), e 24 (sanzioni disciplinari) del C.C.N. e del presente articolo.

Art. 2.

SISTEMA DI RETRIBUZIONE

La retribuzione degli operai panettieri sarà corrisposta sulla base del quintalato di farina lavorato nel periodo preso in considerazione per la paga.

Si presume che la lavorazione di Kg. 100 di farina si compia in normali condizioni in otto ore di lavoro per operaio.

Art. 3.

TARIFFE PER QUINTALATO

La retribuzione di cui all'articolo precedente è fissata in lire 1.080 (milleottanta) per ogni quintale di farina lavorata per la confezione del pane, restando esclusa dal computo la farina impiegata per la produzione dei grissini.

Agli effetti della deduzione della farina destinata a grissini dal quantitativo generale lavorato nel periodo di paga, si concorda la resa di Kg. 95 di grissini per ogni quintale di farina.

La tariffa su riportata si riferisce ai Panifici del capoluogo. Per gli altri comuni della provincia si applicherà la riduzione del 5 %.

Art. 4.

PEZZATURE DI PANE

La tariffa riportata al punto precedente si riferisce alla media generale delle pezzature prodotte localmente e si applica indistintamente a tutte le pezzature superiori a 60 grammi.

Per la produzione di pane in forme inferiori a 60 grammi, la tariffa sarà maggiorata del 25 %.

Art. 5.

SUDDIVISIONE DEL QUINTALATO

La tariffa di cui agli articoli precedenti, applicata al complesso di quantitativo di farina lavorato nel periodo considerato agli effetti di paga, sarà suddivisa tra tutti i partecipanti alla lavorazione e produzione del pane, ivi compreso il datore di lavoro e i familiari, secondo le effettive mansioni svolte, in base al seguente punteggio percentuale:

a) infornatore . . . . p. 26 —
b) impastatore . . . . p. 25.50
c) aiutante specializzato . . . . . . p. 24.70
d) aiutante comune . . . . p. 23.80

Art. 6.

LIMITI DI PRODUZIONE

All'operaio panettiere non potrà essere affidata una lavorazione di pane eccedente i 150 Kg. giornalieri di farina.

Il quantitativo minimo di farina resta determinato in Kg. 70 giornalieri, rappresentante un minimo garantito di retribuzione.

Le parti concordano che, in caso di riduzione di lavoro per ciclo stagionale o per cause temporanee, in luogo di licenziamento degli operai esuberanti, gli stessi saranno sospesi per un periodo di tempo non superiore a tre mesi in attesa di procedere al licenziamento definitivo od alla riassunzione.

Art. 7.

CORRESPONSIONE IN NATURA

Gli operai avranno diritto, in ogni giornata di prestazione d'opera, alla corresponsione in natura di Kg. 0.500 di pane comune, ovvero al pagamento della somma pari al valore della somministrazione.

Art. 8.

RETRIBUZIONE DEGLI OPERAI TURNISTI

Gli operai turnisti saranno retribuiti giornalmente in base al quintalato prodotto ed alle mansioni svolte.

Le competenze totali corrisposte ai turnisti durante il periodo di paga saranno portate in deduzione alle spettanze per il relativo quintalato da dividersi tra gli operai fissi.

Le indennità sostitutive, spettanti agli operai turnisti per ferie, gratifica natalizia ed indennità di licenziamento, saranno applicate con una maggiorazione del 13.60 % delle spettanze in base al quintalato prodotto e non sono deducibili dal complesso di competenze da dividersi tra gli operai fissi.

Art. 9.

RETRIBUZIONE FERIE, CONGEDI E GRATIFICA NATALIZIA

Le competenze per i periodi feriali e di congedo matrimoniale, nonchè per la gratifica natalizia e per l'indennità di licenziamento, saranno corrisposte, in parziale deroga agli articoli 12, 15 e 22 del C.C.N., sulla base media di un quintale di farina panificata per giorno.

Art. 10.

FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI E NAZIONALI

Le festività infrasettimanali, previste dall'art. 14 del C.C.N., in numero di 11, salvo eventuali varianti in sede contrattuale nazionale, sono, per la provincia di Asti, le seguenti:

1) Capo d'Anno (1° gennaio); 2) Epifania (6 gennaio); 3) San Giuseppe (19 marzo); 4) S. Patrono di Asti (S. Secondo, primo martedì di maggio); 5) Ascensione (mobile); 6) Corpus Domini (mobile); 7) SS. Pietro e Paolo (29 giugno); 8) Assunzione di M. V. (15 agosto); 9) Ognissanti (1° novembre); 10) Immacolata Concezione (8 dicembre); 11) S. Natale (25 dicembre).

La festività del S. Patrono può essere commutata negli altri centri della provincia con quella del S. Patrono locale.

Il pagamento delle competenze per dette festività, a norma di quanto stabilito dall'art. 14, 2° comma, del C.C.N., e per quelle a carattere nazionale secondo le disposizioni di legge, avrà luogo per ogni giornata di presenza al lavoro, sia per gli operai fissi che per i turnisti, secondo la seguente tabella:

a) infornatore . . . . L. 49 —
b) impastatore . . . . » 48 —
c) aiutante specializzato . . . . . . » 47 —
d) aiutante comune . . . . » 45.30
e) apprendista del 3° anno . . . . . » 34 —
f) apprendista del 2° anno . . . . . » 27.20
g) apprendista del 1° anno . . . . . » 18 —

Art. 11.

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

I valori dell'indennità in vigore provincialmente alla data del 31 marzo 1951 sono compresi nella tariffa per quintalato di cui all'art. 3.

Le eventuali future variazioni dell'indennità stessa valutate o concordate da altri settori economici saranno prese in considerazione dalle parti per le trattative di variazione della tariffa di quintalato, tenendo in dovuto conto le speciali caratteristiche del settore panario.

Le variazioni disposte dalle rispettive Organizzazioni nazionali in sede di accordo o di contratto avranno invece immediata applicazione.

Art. 12.

VITTO E ALLOGGIO

Nei casi in cui per accordo delle parti o per necessità di lavoro il datore corrisponda parte della retribuzione in vitto o alloggio, il valore materiale delle somministrazioni non potrà essere inferiore ad una quota percentuale della tariffa del quintalato spettante in base al presente contratto ed alle mansioni svolte, secondo il seguente prospetto:

a) in caso di vitto ed alloggio: il 35 %;
b) in caso di solo vitto: il 32 %;
c) in caso di solo alloggio: il 3 %.

Le percentuali su riportate si riferiscono per il vitto alla somministrazione di n. 2 pasti e di una colazione

Art. 13.

COMPENSI PER PRESTAZIONI VARIE

Qualora si riscontrino le necessità previste dall'articolo 19, 4° comma, del C.C.N., per trasporto di farine o di combustibili da altro caseggiato al forno, il datore di lavoro compenserà gli operai che avranno eseguito la prestazione sulla base delle tariffe per i trasportatori.

Art. 14.

APPRENDISTATO

Il numero degli apprendisti da immettere nei Panifici sarà stabilito annualmente dalla Commissione paritetica di qualifica e di collocamento di cui al successivo art. 18, in base ai dati statistici della mano d'opera esistente ed alle esigenze della panificazione.

Comunque non potrà essere occupato più di un apprendista dai Panifici cui sono già addetti 5 operai, e più di 2 fra quelli fruenti dell'opera di un numero di operai superiore a 5.

L'apprendista percepirà — a norma dell'ultimo comma dell'art. 4 del C.C.N. — il 40, il 60 il 75 % (rispettivamente al 1°, al 2° ed al 3° anno di servizio) della retribuzione media spettante all'aiutante comune.

L'apprendista che partecipi alla lavorazione del pane in numero di ore inferiore ad otto, sarà retribuito sul quintalato in ragione delle ore prestate, purchè gli altri operai occupati nello stesso Panificio percepiscano la retribuzione minima di un quintale di farina lavorata.

Art. 15.

PORTA PANE

I lavoratori adibiti unicamente al trasporto del pane all'esterno del negozio, di età compresa fra i 14 ed i 18 anni, riceveranno una retribuzione minima giornaliera di L. 300, comprensiva di ogni competenza di indennità di contingenza o di legge. In caso di corresponsione di vitto e alloggio il valore materiale delle somministrazioni in natura non potrà essere inferiore ai 2/3 della retribuzione.

Il personale porta pane, in attesa di una nuova regolamentazione contrattuale normativa, continuerà a seguire le norme del C.C.N. per i dipendenti delle rivendite di pane e pasta 1° settembre 1942.

Art. 16.

LAVORAZIONE DEI GRISSINI

La lavorazione dei grissini (e la produzione), comunque confezionati, sarà estranea come prestazione e come orario di lavoro alla normale produzione di pane.

Essa sarà retribuita con la formula del cottimo, in base a L. 36 per Kg. di grissini prodotti a peso netto. La retribuzione sarà ripartita in parti uguali fra tutti i partecipanti alla lavorazione, datore di lavoro e suoi famigliari compresi.

Art. 17.

LIMITI DI TEMPO PER LE CONTESTAZIONI

Le contestazioni sull'entità della lavorazione di farina per la produzione di pane devono essere denunciate — direttamente o tramite le Organizzazioni Sindacali — entro il termine massimo di 60 giorni dall'effettuato pagamento delle competenze in contestazione.

Uguale scadenza viene stabilita per la richiesta di retribuzione riferentesi alla produzione dei grissini.

Trascorso il predetto termine, decade ogni diritto alla contestazione del quintalato (che si intende perciò validamente confermato dal lavoratore) ed alla richiesta di retribuzione per grissini, la cui produzione si intende, in mancanza di tempestiva opposizione, retribuita con quanto il lavoratore ebbe a percepire per la contemporanea produzione di pane.

Art. 18.

COMMISSIONE PARITETICA DI QUALIFICA E COLLOCAMENTO

E' istituita una Commissione paritetica di qualifica e di collocamento, formata rispettivamente da tre rappresentanti dell'Associazione Panificatori e da tre rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, con la partecipazione di un funzionario in rappresentanza dell'Ufficio provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione, con le funzioni di presidenza.

I compiti e le funzioni della Commissione saranno stabiliti da apposito regolamento, e comunque rifletteranno:

a) la collaborazione con l'Ufficio provinciale del Lavoro per facilitarne le funzioni del collocamento, nell'interesse delle parti e della panificazione;

b) la qualifica e la eventuale riqualifica degli operai;

c) il controllo dell'apprendistato nel numero dei giovani da immettere annualmente alla professione e nella valutazione dell'opera prestata ai fini del riconoscimento della qualifica di operaio;

d) la raccolta degli elementi per l'interpretazione, l'applicazione e l'osservanza del presente contratto agli effetti delle sue eventuali variazioni e degli emendamenti da proporsi in sede contrattuale.

La Commissione potrà servirsi di Sottocommissioni e di Delegati nei principali centri della Provincia.

Art. 19.

TREGUA SALARIALE

Con la data di entrata in vigore del presente contratto e fino al 31 dicembre 1951 le parti dichiarano di rinunciare ad ogni richiesta — in sede provinciale — di variazioni della tariffa di quintalato e delle altre clausole salariali contenute nel presente contratto.

Dalla tregua salariale sono escluse le applicazioni di norme concordate con carattere nazionale dalle superiori Organizzazioni di categoria, e le variazioni che derivassero dai computi dell'indennità di contingenza a norma di quanto stabilito dal precedente art. 11.

Art. 20.

ENTRATA IN VIGORE E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto entra in vigore a datare dal primo periodo di paga successivo alla data della firma ed avrà la durata di un anno, essendo prorogabile quindi tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da darsi da una delle parti contraenti almeno tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata a tutte le altre parti firmatarie.

Esso sarà applicato anche in caso di disdetta, fino all'entrata in vigore di un altro contratto.

Art. 21.

NORME TRANSITORIE DI APPLICAZIONE

A) In occasione della trasformazione della retribuzione dalla forma oraria a quella di quintalato, dichiarandosi estinta ogni controversia a carattere collettivo in proposito, le Aziende corrisponderanno — a titolo di regalia « una tantum » ed a carattere straordinario — un premio di L. 3.000 (tremila) ad ogni operaio occupato durante il mese di maggio 1951.

B) Per quanto si riferisce alle prestazioni per la lievitatura della pasta (messa, a norma dell'art. 1, sotto la responsabilità dell'impastatore) le parti concordano nel riconoscere che le stesse fanno parte del complesso di operazioni da computarsi nella retribuzione a quintalato. In via provvisoria e transitoria esse stabiliscono che il compenso di L. 130 per prestazione, da erogarsi all'operaio incaricato, resti a calcolarsi a parte della retribuzione a quintalato di cui all'art. 3.

Il compenso non sarà più corrisposto a datare dalla prima variazione al presente contratto apportata a tregua salariale scaduta.

C) Constatato che all'atto della firma del presente contratto gli operai hanno già percepito le competenze per n. 10 festività infrasettimanali e nazionali su 17 stabilite, le indennità giornaliere riportate all'art. 10, 3° comma, limitatamente al periodo dell'anno 1951 scadente il 31 dicembre, saranno ridotte ad un terzo, e consteranno come dal seguente prospetto:

a) infornatore	L. 16,40
b) impastatore	» 16 —
c) aiutante specializzato	» 15,70
d) aiutante comune .	» 15,10
e) apprendista del 3° anno	» 11,10
f) apprendista del 2° anno	» 9,10
g) apprendista del 1° anno	» 6 —

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 20 LUGLIO 1952 PER GLI OPERAI PANETTIERI DELLA PROVINCIA DI ASTI

In Asti, addì 20 luglio 1952:

tra

l'Associazione Panificatori della Provincia di Asti, rappresentata dal suo Commissario federale straordinario sig. *Sarino Bracco*, assistito dal dott. *Umberto Barolo*;

e

il Sindacato Operai Panettieri della Provincia di Asti, della Camera Confederale del Lavoro di Asti provincia della C.G.I.L., rappresentato dai sigg. *Rosina Antonio*, *Rosina Francesco*, *Barolo Giovanni*, *Odarda Mario*, *Dezzani Alberto*, assistiti dal sig. *Novo Giovanni* della Segreteria della C.C.d.L.;

l'Unione Sindacale Provinciale di Asti della C.I.S.L., rappresentata dal suo segretario, sig. *Carlo Saglietti*;

la Camera Sindacale Provinciale di Asti della U.I.L., rappresentata dal suo segretario, dott. *Robba Placido*;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale 1° aprile 1948, il Contratto Integrativo Provinciale 25 luglio 1951 e l'accordo salariale nazionale stipulato in data 8 febbraio 1952 in Roma;

Visto l'accordo intervenuto in Asti presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro in data 13 giugno 1952;

Si è convenuto di apportare al contratto integrativo provinciale 25 luglio 1951 le variazioni stabilite negli articoli seguenti:

Art. 1.

TARIFFA DI QUINTALATO

La tariffa per quintalato stabilita nell'art. 3 del C.I.P. è determinata in L. 1.400 (millequattrocento).

Art. 2.

SUDDIVISIONE DEL QUINTALATO

I punteggi da prendersi in considerazione per la suddivisione della tariffa di quintalato, stabiliti dall'art. 5 del C.I.P., sono sostituiti dai seguenti:

a) infornatore	punti	26,70
b) impastatore	»	26,20
c) aiutante specializzato .	»	23,90
d) aiutante comune	»	23.20

La retribuzione di cui all'art. 1 del presente accordo è comprensiva delle spettanze complete per le prestazioni alla lievitatura della pasta, già prese in considerazione dall'art. 21/B del C.I.P., che resta abolito.

Le prestazioni alla lievitatura sono d'obbligo e sono poste sotto la responsabilità dell'impastatore. All'operaio incaricato di esse compete, oltre ai punteggi relativi alla sua qualifica, un maggior compenso di punti 2,60.

Art. 3.

FESTIVITÀ NAZIONALI E INFRASETTIMANALI

Le competenze giornaliere di cui all'art. 10 del C.I.P. e relative alle festività nazionali ed infrasettimanali, sono le seguenti:

a) infornatore .	L.	60 —
b) impastatore	»	59 —
c) aiutante specializzato	»	54 —
d) aiutante comune .	»	52 —
e) apprendista del 3° anno	»	39 —
f) apprendista del 2° anno	»	31 —
g) apprendista del 1° anno	»	21 —

Art. 4.

LAVORAZIONE DEI GRISSINI

L'art. 16 del C.I.P. viene modificato come segue: « La lavorazione e la produzione di grissini sarà retribuita con la formula del cottimo, in base a lire 45 (quarantacinque) per chilogrammo di grissini prodotto a peso netto.

Tale retribuzione si intende per effettuazione di lavoro straordinario. In caso di produzione in orario normale la tariffa viene ridotta del 20 %.

La retribuzione sarà ripartita in parti uguali fra tutti i partecipanti alla lavorazione, datore di lavoro e suoi famigliari compresi.

Art. 5.

ENTRATA IN VIGORE

Le clausole salariali contenute nel presente accordo e relative alla produzione del pane hanno decorrenza e vigore dal 1° giugno 1952.

Le disposizioni salariali per la lavorazione dei grissini, di cui all'articolo 4 precedente, avranno applicazione dal 1° luglio 1952.

Quanto previsto invece ai 2°, 3° e 4° comma del precedente art. 2 sulle prestazioni per la lievitatura entrerà in vigore nel primo periodo di paga successivo alla firma del presente accordo.

Art. 6.

GRATIFICAZIONE UNA TANTUM

In ossequio alla disposizione al punto 2° dell'accordo 13 giugno 1952, in occasione della stipulazione del presente accordo, le parti concordano che la gratificazione « una tantum » spettante ad ogni operaio panettiere in ragione di L. 17.000 (diciassettemila) sarà concessa entro il 31 luglio 1952, ed una quota proporzionale di essa, compresa nell'importo citato, spetterà agli operai turnisti in base ai giorni di lavoro effettivamente prestati dal 1° aprile al 31 maggio 1952.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 13 MAGGIO 1954 PER I LAVORANTI PANETTIERI DIPENDENTI DAI PANIFICATORI DELLA PROVINCIA DI ASTI

Il giorno 13 maggio 1954 nella sede dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Asti viale alla Vittoria n. 41, alla presenza e con l'intervento del dott. *Leone Leoni,* direttore dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e del dott. *Attilio Brezzi,* capo servizio dei Rapporti di Lavoro

tra

l'Associazione Panificatori della Provincia di Asti, rappresentata dal sig. *Epoque Domenico*, colla assistenza del dott. *Umberto Barolo*

e

il Sindacato Provinciale Operai Panettieri della Camera Confederale del Lavoro di Asti e Provincia (C.G.I.L.), rappresentata dal sig. *Rosina Antonio* con l'assistenza del sig. *Amerio Secondo*, segretario della Camera Confederale del Lavoro;

l'Unione Sindacale Provinciale della C.I.S.L. di Asti, rappresentata dal sig. *Saglietti Carlo,* segretario;

la Camera Sindacale Provinciale della U.I.L. di Asti, rappresentata dal dott. *Robba Placido;*

visto il Contratto Collettivo Nazionale di Categoria del 1° aprile 1948, il Contratto Integrativo Provinciale del 25 luglio 1951 e le varianti ad esso apportate dall'accordo del 20 luglio 1952; visto l'Accordo intervenuto in Asti, presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro il 23 aprile 1954; si è convenuto di apportare al Contratto Integrativo Provinciale vigente le variazioni di cui agli articoli seguenti:

Art. 1.

TARIFFA DI QUINTALATO

La tariffa di quintalato, prevista dall'art. 3 del Contratto Integrativo Provinciale del 25 luglio 1951, rettificata dall'art. 1 dell'Accordo salariale del 20 luglio 1952, è determinata in L. 1.520 (millecinquecentoventi).

Art. 2.

FESTIVITÀ NAZIONALI ED INFRASETTIMANALI

Le competenze giornaliere di cui all'art. 10 del Contratto Integrativo Provinciale e relative alle Festività nazionali e infrasettimanali, viste le disposizioni delle leggi 27 maggio 1949, n. 260 e 31 marzo 1954, n. 90, sono le seguenti:

a) informatore	L.	75
b) impastatore	»	74
c) aiutante specializzato	»	68
d) aiutante comune	»	66
e) apprendista 3° anno	»	50
f) apprendista 2° anno	»	40
g) apprendista 1° anno	»	27

Art. 3.

LAVORAZIONE DEI GRISSINI

La retribuzione per la lavorazione dei grissini, di cui all'art. 16 del Contratto Integrativo Provinciale, come modificato dall'art. 4 dell'Accordo del 20 luglio 1952 viene determinata in L. 50 per chilogrammo netto di prodotto.

Art. 4.

ENTRATA IN VIGORE

Le norme di cui al presente Accordo avranno efficacia a tutti gli effetti a far tempo dalla prima giornata lavorativa successiva al 24 aprile 1954.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 23 APRILE 1958 PER GLI OPERAI PANETTIERI DELLA PROVINCIA DI ASTI

Il giorno 23 aprile 1958 nella sede dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Asti, in viale alla Vittoria n. 41, alla presenza del dott. *Leone Leoni,* direttore, e dott. *Attilio Brezzi,* capo servizio rapporti di lavoro

tra

l'Associazione Artigiana Panificatori della Provincia di Asti, rappresentata dai sigg. *Epoque Domenico,* presidente, *Aldo Borello* ed *Ettore Viarengo,* vice presidenti, dott. *Umberto Barolo,* assistente

e

il Sindacato Provinciale Operai Panettieri della Camera Confederale del Lavoro di Asti e Provincia (C.G.I.L.), rappresentata dai sigg. *Rosina Antonio, Rosina Francesco, Quartetto Oreste, Dezzani Alberto* e *Barolo Giovanni;*

l'Unione Sindacale Provinciale della C.I.S.L. di Asti, rappresentata dai sigg. *Mario Cornacchia,* funzionario;

la Camera Sindacale Provinciale della U.I.L., rappresentata dal sig. *Valerio Bianco,* segretario.

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per lavoranti panettieri stipulato a Roma il 26 luglio 1956 tra la Federazione Italiana Panificatori e le Federazioni Nazionali dei Lavoratori delle Industrie Alimentari della C.G.I.L., della C.I.S.L. e della U.I.L.;

il Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro stipulato dalle stesse parti di cui al presente accordo il 25 luglio 1951, e le successive varianti con gli accordi in data 20 luglio 1952, 13 maggio 1954, 8 maggio 1956 e 26 giugno 1956;

si conviene di apportare al predetto Contratto Integrativo Provinciale ed agli Accordi di sua integrazione le varianti di cui agli articoli seguenti:

Art. 1.

APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE

Le parti concordano nel riconoscere efficacia e nel dare applicazione, dalla presente data, nel territorio della provincia di Asti al Contratto Nazionale sopra citato, stipulato a Roma il 26 luglio 1956.

Art. 2.

TARIFFE DI QUINTALATO

La tariffa di quintalato prevista dal Contratto Integrativo provinciale e già determinata in L. 1.606 (milleseicentosei) con accordo 26 giugno 1956, è elevata a L. 1.860 (milleottocentosessanta) dal 1° aprile 1958.

Art. 3.

INDENNITÀ DI VESTIARIO

Per l'applicazione dell'art. 26 del C.C.N. 26 luglio 1956, le parti concordano che, in luogo della fornitura di indumenti di lavoro, le Aziende di panificazione corrisponderanno una indennità di L. 30 (trenta) per ogni giornata di presenza sia degli operai fissi che dei turnisti.

L'indennità può essere sospesa e comunque non sarà liquidata (oltre agli altri eventuali provvedimenti disciplinari), agli operai che si presentino al lavoro con indumenti non in ordine per stato di conservazione e di pulizia.

Art. 4.

COMPETENZE PER LE FESTIVITÀ NAZIONALI ED INFRASETTIMANALI

In conseguenza della variazione della tariffa di quintalato di cui all'art. 2 che precede, con decorrenza dal 1° aprile 1958, le competenze giornaliere relative alle festività nazionali ed infrasettimanali sono le seguenti

a) infornatore	L. 90
b) impastatore	» 88
c) aiutante specializzato	» 81
d) aiutante comune	» 78
e) apprendista del 3° anno	» 59
f) apprendista del 2° anno	» 47
g) apprendista del 1° anno	» 31

Retribuzioni esemplificative operai panettieri dal 1° aprile 1958 per lavorazioni di kg. 100 di farina a capo

A) *Squadra* di n. 4 elementi

Importo di quintalato L. 1.860 × 4 = L. 7.440

	Punti		Lire
1) Infornatore	26,7		1.936
2) Impastatore	26,2		1.900
3) Aiutante specializzato	23,9		1.733
4) Aiutante comune	23,2		1.682
5) Lievito	2,6		189
	102,6	(al p. 72,514)	7.440

B) *Squadra di n. 3 elementi*

Importo di quintalato L. 1.860 × 3 = L. 5.580

	Punti		Lire
1) Infornatore	26,7		1.876
2) Impastatore	26,2		1.841
3) Aiutante specializzato	23,9		1.680
4) Lievito	2,6		183
	79,4	(al p. 70,277)	5.580

C) *Squadra di n. 2 elementi*

Importo di quintalato L. 1.860 × 2 = L. 3.720

	Punti		Lire
1) Infornatore	26,7		1.790
2) Impastatore	26,2		1.756
3) Lievito	2,6		174
	55,5	(al p. 67,027)	3.720

D) *Squadra di n. 1 elemento*

	Punti		Lire
1) Infornatore	26,7		1.695
2) Lievito	2,6		165
	punti 29,3	(al p. 63,481)	1.860

E) *Apprendisti*

(in squadra di n. 4 elementi)

a) al 3° anno (75 % di L. 1.682)	L.	1.261
b) al 2° anno (60 % di L. 1.682)	»	1.009
c) al 1° anno (40 % di L. 1.682)	»	673

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale

SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 21 LUGLIO 1952 PER I LAVORANTI PANETTIERI DELLA PROVINCIA DI CUNEO

L'anno 1952 addì 21 luglio, presso la sede della Unione Provinciale Commercianti ed esercenti

tra

il SINDACATO PANIFICATORI della Provincia di Cuneo, rappresentato dal suo presidente sig. *Biodo Giovanni* e dai panificatori *Frivoli Giuseppe*, sig. *Ponzo Carlo*, con l'assistenza del sig. *Ansaldi Massimo*, segretario del sindacato stesso;

e

il sig. *Valaguzzi Gino*, rappresentante il sindacato lavoratori panettieri aderente alla C.G.I.L. ed il signor *Giraudo Giorgio*, segretario della Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Cuneo;

ed il signor *Simonini Silvio*, Segretario Provinciale della Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L. di Cuneo;

si è stipulato il seguente contratto salariale provinciale di lavoro, integrativo al contratto nazionale di lavoro 1° aprile 1948 ed all'accordo nazionale 8 febbraio 1952 da valere per i lavoratori panettieri della Provincia di Cuneo.

Art. 1.

I minimi salariali di paga sono convenuti come segue:

	Giornaliere	orarie
A) operai specializzati:		
informatore	L. 576	72
B) operai qualificati:		
impastatore	» 544	68
C) operai comuni:		
aiutante	» 464	58
D) apprendisti:		
1° anno	» 204	28
2° anno	» 256	32
3° anno	» 320	40

Art. 2.

Si conviene di istituire la Commissione paritetica prevista dal Contratto Nazionale di Lavoro che, oltre ai compiti previsti dall'art. 26 del contratto stesso, sarà pure incaricata di:

1) collaborare con l'Ufficio di Collocamento e della massima occupazione per facilitarne la funzione nell'interesse delle parti contraenti;

2) procedere alla qualifica ed alla riqualifica degli operai;

3) raccogliere tutti gli eventuali reclami concernenti l'interpretazione e la osservanza dei contratti in vigore e dirimere le eventuali controversie.

Art. 3.

Alla Commissione paritetica di qualifica è demandato il compito di vagliare l'ammissione degli apprendisti nei panifici. Resta però in ogni caso stabilito che non vi potrà essere più di un apprendista per panificio.

Art. 4.

Le undici festività infrasettimanali sono quelle previste dal Contratto Nazionale di Lavoro 1° aprile 1948. Gli operai che prestano servizio nelle festività infrasettimanali hanno il diritto di percepire dall'imprenditore la doppia paga giornaliera.

Art. 5.

I minimi di paga di cui l'art. 1 valgono indistintamente per tutti i panifici della Provincia.

Art. 6.

Restano e s'intendono in vigore le eventuali condizioni di miglior favore usufruite dai dipendenti alla data di stipulazione del presente contratto.

Art. 7.

Indennità di contingenza: l'indennità di contingenza che i panificatori debbono corrispondere ai propri di-

pendenti dalla data di entrata in vigore del presente contratto è la seguente:

	Giornaliere	Orarie
Infornatore:		
superiore ai 20 anni	L. 629	78,60
Impastatore:		
superiore ai 20 anni . .	» 629	78,60
Aiutante:		
superiore ai 20 anni	» 617	77,20
dai 18 ai 20 anni	» 592	74
Apprendisti:		
dai 18 ai 20 anni	» 583,50	72,95
dai 16 ai 18 anni	» 473	59,10

Il lavoratore che usufruisca di somministrazioni in natura a carico del datore di lavoro sull'indennità di contingenza subirà le seguenti decurtazioni:

1) *Vitto ed alloggio* (2 pasti giornalieri più colazione), 70 %;

2) Vitto completo giornaliero (escluso alloggio), 60 %;

3) *Del solo alloggio*. 10 %.

Art. 8.

Per tutto quanto si riferisce alle clausole non comprese nel presente contratto si fa riferimento al Contratto Nazionale di Lavoro 1° aprile 1948 ed all'accordo nazionale 8 febbraio 1952.

Art. 9.

Il presente accordo entra in vigore con il 1° agosto 1952 e scadrà il 31 luglio 1952 con l'impegno da parte degli imprenditori di corrispondere ai lavoranti la differenza di retribuzione di salario e contingenza dal 5 maggio 1952.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 22 LUGLIO 1958 PER I LAVORATORI PANETTIERI DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Il giorno 22 del mese di luglio anno 1958, in Novara,

tra

il SINDACATO PROVINCIALE DEI PANIFICATORI, rappresentato dai sigg. *Colli Vignarelli Giuseppe, Sommi Francesco, Borrini Angelo, Aralda Giuseppe, Pomella Renato* e *Zorzoli Giuseppe,* assistiti dal Cav. *Pietro Orsini,* Direttore Sindacale, e dal sig. *Bozzola Pietro,* Funzionario dell'Associazione dei Commercianti della Provincia di Novara,

e

la LEGA PROVINCIALE DEI LAVORATORI PANETTIERI, rappresentata dai sigg. *Maierna Bruno, Salvanaggio Albino* e *Porta Alfredo,* assistiti dal sig. *Licari Ernesto* della F.I.L.I.A. e C.G.I.L.;

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI PRODOTTI INDUSTRIE ALIMENTARI, rappresentata dal sig. *Manzini Edgardo,* assistito dal sig. *Iorio Angelo* della C.I.S.L.;

la UNIONE PROVINCIALE LAVORATORI INDUSTRIE ALIMENTARI, rappresentata dai sigg. *Goliardino Sesia* e *Mighetto Ettore* della U.I.L.,

si è stipulato il seguente accordo integrativo al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 26 luglio 1956 da valere per gli operai addetti alle aziende di panificazione della Provincia di Novara.

Art. 1.

LIMITI DI APPLICABILITÀ DEL CONTRATTO

Per tale norma si fa riferimento al disposto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 26 luglio 1956 entrato in vigore per la Provincia di Novara col 1° giugno 1957.

Art. 2.

APPRENDISTATO

Per il trattamento relativo alla disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alla legge 19 gennaio 1955 n. 25 e successiva regolamentazione nonchè al Contratto Nazionale 26 luglio 1956.

Art. 3.

QUALIFICHE

Gli operai panettieri restano qualificati come segue:

operai specializzati sono gli infornatori e impastatori di 1ª e 2ª categoria;

gli operai qualificati sono gli operai di 3ª, 4ª e 5ª categoria o apprendisti.

Art. 4.

TARIFFA A QUINTALATO

Per ogni quintale di farina lavorata viene fissata una tariffa di salario di L. 800 al quintale, la quale deve essere suddivisa fra i lavoratori in conformità al punteggio fissato al successivo art. 5 in rapporto alla qualifica del lavoratore ed in ragione al quantitativo di produzione.

Una copia del Contratto Nazionale ed Integrativo Provinciale deve essere esposta nel panificio.

Ogni datore di lavoro deve compilare giornalmente su apposito foglio mensile i quantitativi di farina prelevata per la panificazione.

Alla fine di ogni mese detto foglio deve essere firmato dal datore di lavoro e dal personale dipendente.

La corresponsione della retribuzione deve avvenire mediante prospetto paga in conformità a quanto prevede la legge n. 4 del 5 gennaio 1953.

Art. 5.

PUNTEGGIO SULLA RETRIBUZIONE PREVISTA DAL QUINTALATO

La corresponsione della retribuzione viene commisurata sulla base della tariffa al quintalato nella proporzione di cui al seguente punteggio:

Infornatore	punti	31
Impastatore	»	30
3° operaio	»	24
4° operaio	»	16
5° operaio o apprendista	»	10

Art. 6.

SPECIFICAZIONE SUL SISTEMA DI RETRIBUZIONE AL QUINTALATO

La retribuzione giornaliera per qualifica di ciascun operaio componente la squadra viene così computata:

a) moltiplicare il quantitativo della farina lavorata per la tariffa al quintalato per avere il costo di produzione;

b) il costo della produzione dividerlo per la somma dei punti assegnati a ciascun operaio componente la squadra per avere il valore del punto;

c) moltiplicare il valore del punto per il numero dei punti assegnati ad ogni singolo lavoratore e si avrà la paga effettiva individuale.

Art. 7.

FORMAZIONE E COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE

Le squadre operanti nei forni di 1ª e 2ª categoria devono essere così composte:

a) per una produzione giornaliera sino a 80 kg.: 1 informatore;

b) per una produzione giornaliera da 80 a 110 kg.: 1 informatore e un 5° operaio o apprendista;

c) per una produzione giornaliera da 110 a 130 kg.: 1 informatore e un 4° operaio;

d) per una produzione giornaliera da 130 a 160 kg.: 1 informatore e un 3° operaio;

e) per una produzione giornaliera da 160 a 190 kg.: 1 informatore e un 2° operaio;

f) per una produzione giornaliera da 190 a 220 kg.: 1 informatore, un 2° operaio, un 5° operaio o apprendista;

g) per una produzione giornaliera da 220 a 245 kg.: 1 informatore, un 2° operaio ed un 4° operaio;

h) per una produzione giornaliera da 245 a 270 kg.: 1 informatore, 1 impastatore, un 3° operaio;

i) per una produzione giornaliera da 270 a 300 kg.: 1 informatore, 1 impastatore, un 3° operaio, un 5° operaio o apprendista;

l) per una produzione giornaliera da 300 a 350 kg.: 1 informatore, 1 impastatore, un 3° e un 4° operaio;

m) per una produzione giornaliera da 350 a 400 kg.: 1 informatore, 1 impastatore, un 3°, un 4°, un 5° operaio o apprendista;

n) per una produzione giornaliera oltre i 400 kg. e per ogni 80 kg. di farina lavorata in più o frazione di 80 kg., oltre gli operai componenti la squadra dovrà essere aggiunto un operaio di 1ª, 2ª e 3ª categoria.

Le parti convengono l'assoluto rispetto dell'osservanza delle formazioni di cui sopra.

Art. 8.

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

In aggiunta alle tariffe di cui all'art. 4, deve essere corrisposta la indennità di contingenza fissata dalla scala mobile prevista dagli accordi provinciali e nazionali.

Art. 9.

MINIMI DI PRODUZIONE

Per i forni di 1ª categoria - a legna - il minimo di produzione per ogni operaio resta fissato in kg. 60 giornalieri di farina.

Per i forni di 2ª categoria il minimo di produzione per operaio resta fissato in kg. 80 giornalieri di farina.

Art. 10.

MASSIMO DI PRODUZIONE

Per i forni di 1ª categoria il massimo di produzione nell'orario normale di 8 ore giornaliere sarà per ogni operaio di kg. 80.

Per i forni di 2ª categoria il massimo di produzione nell'orario normale di 8 ore giornaliere sarà di kg. 110 per ogni operaio.

Art. 11.

MINIMO DI SALARIO PER GLI OPERAI

Ferme restando le tariffe al quintalato stabilite dall'art. 4 del presente contratto, le parti convengono che l'operaio avrà diritto alla corresponsione, in ogni caso, della retribuzione minima giornaliera nella misura della produzione contemplata nel precedente art. 7.

Art. 12.

DELLE FUNZIONI

Si fa riferimento alle norme contenute nel Contratto Nazionale di Lavoro del 26 luglio 1956. Si conviene inoltre, che il compenso spettante ai lavoratori incaricati del trasporto di farina, legna, carbone, da locali situati in altri caseggiati, verrà corrisposto in base alle tariffe di facchinaggio esistenti sulla piazza.

Art. 13.

CORRESPONSIONE GENERI IN NATURA

In sostituzione delle indennità di caro pane, tutti i datori di lavoro corrisponderanno gratuitamente al personale dipendente 1/2 kg. di pane al giorno per ogni operaio.

Qualora l'operaio consumi durante il lavoro il ½ kg. di pane, questi non ha più diritto di esportare dal panificio altro quantitativo di pane.

Art. 14.

COMPENSO PER CONFEZIONE GRISSINI

Viene convenuto che le Aziende corrisponderanno al personale adibito alla confezione dei grissini una retribuzione compensativa forfettaria di L. 50 al kg.

La produzione dei grissini può essere effettuata anche dopo le 8 ore normali di lavoro col solo compenso di L. 50 al kg. non essendo considerato il tempo occupato per la lavorazione dei grissini come lavoro straordinario ma extra.

Nessun compenso supplementare spetta agli operai addetti alla produzione di grissini fabbricati a macchina su scala industriale.

Art. 15.

FERIE, FESTIVITÀ NAZIONALI E INFRASETTIMANALI, GRATIFICA NATALIZIA ED INDENNITÀ LIQUIDAZIONE PER I TURNISTI

Considerato che ai turnisti spettano:

a) le *ferie* in misura proporzionale alle spettanze dell'operaio fisso (art. 12 del Contratto Nazionale);

b) le *festività nazionali* ed *infrasettimanali* (art. 14 del Contratto Nazionale);

c) la *gratifica natalizia* (art. 15 del Contratto Nazionale);

d) l'*indennità di liquidazione* in ragione di una giornata di paga divisa per 50 (art. 22 del Contratto Nazionale)

viene stabilito che le ditte devono corrispondere ai turnisti, a liquidazione delle suddette indennità, un compenso corrispondente ad un aumento della retribuzione giornaliera del 19 %.

Art. 16.

INDENNITÀ SOSTITUTIVA MANCATA CONSEGNA INDUMENTI LAVORO

Qualora le aziende non assegnassero al personale dipendente gli indumenti di lavoro previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente, le stesse sono tenute a corrispondere una indennità sostitutiva annuale di L. 6.000 da ripartirsi in dodici rate mensili di L. 500.

Analogo trattamento dovrà essere usato agli operai turnisti nella misura di L. 17 al giorno da aggiungersi alla liquidazione giornaliera.

Art. 17.

MAGGIORAZIONE PER LA GIORNATA DI RIPOSO

In casi eccezionalissimi e di comprovate inderogabili necessità, qualora il lavoratore fisso viene invitato a lavorare nella giornata di riposo settimanale spettantegli, ha diritto ad una maggiorazione del 30 % della normale retribuzione; fatto salvo il caso in cui non vi siano turnisti disponibili e non si presentassero quelli determinati dall'Ufficio Collocamento.

Art. 18.

TURNI RESPINTI

Il datore di lavoro che senza giustificato motivo respinge il turno assegnatogli dall'apposita Commissione che coadiuva l'Ufficio di Collocamento, è tenuto a corrispondere al medesimo la retribuzione ad esso spettante come se avesse lavorato.

Art. 19.

COMMISSIONE PARITETICA

La Commissione paritetica, composta da tre operai e da tre datori di lavoro, provvederà alla nomina di un proprio segretario.

La Commissione stessa viene costituita nel capoluogo di Provincia quanto nei capoluoghi di mandamento e precisamente nei seguenti centri: Novara, Oleggio, Arona, Borgomanero, Stresa, Omegna, Verbania-Intra e Domodossola.

La Commissione di cui sopra ha i seguenti compiti o funzioni:

a) esame in accordo con il rappresentante dell'Ufficio di Collocamento dell'invio dei turnisti disoccupati presso le varie aziende;

b) stabilire le qualifiche e rilasciare agli operai panettieri gli eventuali certificati inerenti la qualifica stessa;

c) intervenire in prima istanza per conciliare eventuali vertenze sorte tra i datori di lavoro e gli operai turnisti.

Art. 20.

NORME ACCESSORIE

Per quanto non contemplato nel seguente accordo integrativo provinciale, le parti fanno riferimento alle norme contenute nel vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 26 luglio 1956 e a tutte le altre norme di carattere legislativo.

Art. 21.

DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente accordo integrativo provinciale assorbe e sostituisce i precedenti accordi ed avrà vigore con decorrenza dal 21 aprile 1958. Esso potrà essere disdettato in qualunque momento, con preavviso scritto di tre mesi.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 10 SETTEMBRE 1959 PER I LAVORANTI PANETTIERI DIPENDENTI DAI PANIFICI DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Il giorno 10 settembre 1959 in Novara,

tra

i rappresentanti del SINDACATO PROVINCIALE PANIFICATORI di Novara, rappresentato dai sigg. *Colli Vignarelli Giuseppe,* Presidente, *Sommi Francesco,* Vice Presidente, *Pomella Renato* e *Borrini Angelo,* Consiglieri,

assistiti dall'Associazione Commercianti, rappresentata dal sig. Cav. *Pietro Orsini,* Direttore, e sig. *Pietro Bozzola,* Capo Ufficio Sindacale;

e

le ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI, rappresentate dai sigg. *Maierna Bruno, Ricca Gustavo* e *Licari Ernesto* della Camera del Lavoro; sigg. *Iorio Angelo* della C.I.S.L., *Mighetto Ettore* della U.I.L.:

si conviene quanto segue:

1) A decorrere dal 1° settembre 1959 la retribuzione base al quintalato viene portata a L. 900 al quintale.

2) Le parti si impegnano a ritrovarsi al più presto per esaminare la possibilità di operare il conglobamento delle retribuzioni dei dipendenti panettieri.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 31 LUGLIO 1948 PER I LAVORANTI PANETTIERI DELLA PROVINCIA DI TORINO

Torino, 31 luglio 1948

In conformità all'art. 29 del Contratto Nazionale

tra

i rappresentanti dell'ASSOCIAZIONE PANIFICATORI della provincia di Torino: *Bracco Savino, Chiadorana Alessandro, Goggio Giuseppe, Roncaglia Angelo* e *Vieceli Pasquale* assistiti dall'avv. *Giuseppe Vaudagna*

e

i rappresentanti del SINDACATO PROVINCIALE OPERAI PANETTIERI di Torino, *Boccignone Virginio, Gho Michele. Lavagno Carlo* e *Senestro Vincenzo,* assistiti dall'avvocato *Rocca Bartolomeo* è stato stipulato il seguente Contratto integrativo Provinciale:

Art. 1.

La paga oraria base resta così stabilita:

Infornatore	L.	82	all'ora
Impastatore	»	77	»
Aiutante specializzato	»	73	»
Aiutante comune	»	68	»
Apprendista 1° anno	»	27	»
Apprendista 2° anno	»	41	»
Apprendista 3° anno	»	51	»

Tali retribuzioni orarie si riferiscono ad una produzione giornaliera minima di:

— Kg. 88 di farina per i panifici con forno a riscaldamento diretto.

— Kg. 100 di farina per i panifici con forno a riscaldamento indiretto.

Eventuale maggiore produzione sarà compensata con una maggiorazione oraria in relazione alla percentuale di farina maggiormente panificata (1).

Per i forni cui non è previsto un minimo di produzione, viene apportata una maggiorazione oraria sulla paga base del 15 %.

Le paghe orarie sopradette sono suscettibili di adeguamento in qualunque momento della validità dei presente Contratto tenendo presente la situazione salariale generale.

(1) Esempio: se in otto ore di lavoro si panificano Kg. 110 — anzichè 100 — per i forni a fuoco indiretto, la paga oraria viene maggiorata del 10% tanti sono i Kg. di farina panificata in più. In questo caso ad esempio l'informatore, percepisce L. 82 + L. 8,20 = L. 90,20.

In ogni caso indipendentemente dall'orario di lavoro e dal lavoro effettivamente prestato, al lavoratore viene garantita una corresponsione giornaliera pari agli 8/10 del salario giornaliero normale comprensivo della contingenza.

Per la valutazione del lavoro degli apprendisti nell'ambito della squadra si fa riferimento al Contratto Normativo Nazionale.

Art. 2.

Alla Commissione paritetica di qualifica, di cui all'art. 7 del presente Contratto, è demandato il compito di valutare la opportunità dell'ammissione di apprendisti nei panifici.

Resta in ogni caso stabilito che non vi potrà essere più di un apprendista per ogni singolo panificio.

Art. 3.

La lavorazione dei grissini, fermo restando quanto contenuto nell'accordo relativo in data 7 ottobre 1947, in quanto non contrastante con il Contratto Normativo Nazionale che il presente integra, viene retribuita con L. 40 al chilogrammo.

Eventuali accordi che modifichino la retribuzione nella produzione del pane, saranno percentualmente applicati alla suddetta lavorazione.

Art. 4.

Verificandosi variazioni della indennità di contingenza in vigore per l'industria, le parti si incontreranno.

Art. 5.

Le festività infrasettimanali previste dall'art. 14 del Contratto Nazionale in numero di 11 (1) saranno retribuite con la maggiorazione del 100 % sulla retribuzione che si riferisce alla produzione della giornata (festività), comprensiva della contingenza.

Quando l'operaio fisso fruisce del riposo settimanale nella giornata di festività infrasettimanale, avrà diritto ad una retribuzione pari ad una giornata normale di lavoro.

Al turnista che lavora nella giornata di festività infrasettimanale, oltre alla retribuzione relativa alla produzione, verrà corrisposto in aggiunta il 25 %.

(1) Capodanno, Epifania, S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo, S. Giovanni, Ferragosto, Ognissanti, Immacolata Concezione, Natale.

Art. 6.

Il datore di lavoro, dopo il periodo di prova del lavoratore, è tenuto a dotarlo di berretto bianco ed asciugamano. Il lavoratore curerà la pulizia degli stessi. La dotazione si intende semestrale.

Art. 7.

Viene istituita la Commissione prevista dal Contratto Normativo Nazionale che, oltre ai compiti affidatele dall'art. 26 del Contratto stesso, sarà pure incaricata di:

1) Collaborare con l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della massima occupazione (collocamento) al fine di facilitarne la funzione nell'interesse delle parti e della panificazione.

2) Procedere alla qualifica ed eventuale riqualifica degli operai.

3) Provvedere ad eliminare eventuali inconvenienti portati da ritardata apertura dei laboratori a danno degli operai.

4) Raccogliere tutti gli eventuali reclami circa la interpretazione e la non osservanza del Contratto Normativo Nazionale, oltrechè del presente che lo integra, per infrazioni da ambo le parti adoperandosi di comune accordo per il loro appianamento.

Art. 8.

Il presente contratto, integrativo al Contratto nazionale, ha la durata dello stesso ed entra in vigore dal 1° agosto 1948.

ALLEGATO

(*Stralcio del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro richiamato nel preambolo del contratto provinciale integrativo* 31 *luglio* 1948).

(*Omissis*).

Art. 1 - Art. 2 - Art. 3- Art. 4 - Art. 5 - Art. 6 - Art. 7 - Art. 8 - Art. 9 - Art. 10 - Art. 11 - Art. 12 - Art. 13 - Art. 14 - Art. 15 - Art. 16 - Art. 17 - Art. 18 - Art. 19 - Art. 20 - Art. 21 - Art. 22 - Art. 23 - Art. 24 - Art. 25 - Art. 26 - Art. 27 - Art. 28.

DURATA, RINNOVAMENTO E RESCINDIBILITA' DEL CONTRATTO

Art. 29.

Il presente contratto entra in vigore il 1 gennaio 1948 ed abroga tutti i precedenti contratti collettivi, siano essi nazionali che provinciali che regolano i rapporti di lavoro nella panificazione e li sostituisce a tutti gli effetti in tutte le loro clausole salvo quelle previste dall'art. 28.

Esso ha la durata di un anno e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta da darsi da una delle parti contraenti almeno tre mesi prima, della scadenza a mezzo lettera raccomandata.

Dopo la disdetta, esso continuerà ad essere applicato fintantochè sarà sostituito con altro Contratto Collettivo Nazionale.

Visti il contratto e l'allegato che precedono,
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 2 MARZO 1951 PER I LAVORANTI PANETTIERI DELLA PROVINCIA DI TORINO

Nell'incontro avvenuto in Sede di aggiornamento a rivalutazione salariale,

tra

l'Associazione Panificatori della provincia di Torino rappresentata dai sigg. *Savino Bracco, Angelo Roncaglia, Giovanni Bersano* e *Dante Benzio;*

e

la Federazione Provinciale Alimentazione di Torino - Sindacato Operai Panettieri rappresentata dai signori *Astore Giuseppe, Boccignone Virginio, Gho Michele, Milano Pietro,*

e

l'Unione Sindacale della provincia di Torino rappresentata dal rag. *Fassiano Vincenzo,* Segretario Federazione Provinciale Sindacati Addetti Commercio ed affini, assistito dal componente il Consiglio Direttivo del Libero Sindacato Lavoranti Panettieri, *Bornengo Luigi* e *Monetti Anselmo.*

Premesso che da parte della Federazione Provinciale Alimentazione si ritiene impregiudicata la richiesta in precedenza presentata per la trasformazione della corresponsione del salario da paga oraria a quintalato;

premesso che da parte dell'Associazione Panificatori della provincia di Torino si considerano valevoli le proprie argomentazioni in contrasto, si concorda quanto segue:

In conformità dell'art. 1 del Contratto Integrativo di Lavoro per gli addetti alla produzione del pane per la provincia di Torino le paghe orarie base vengono così rettificate:

Infornatore	L.	100	all'ora
Impastatore	»	95	«
Aiutante specializzato	»	83	»
Aiutante comune	»	75	»
Apprendista 1° anno	»	29	»
Apprendista 2° anno	»	45	»
Apprendista 3° anno	»	56	»

Tali retribuzioni si riferiscono ad una produzione giornaliera minima di:

— Kg. 88 di farina per i panifici con forno a riscaldamento diretto;

— Kg. 100 di farina per i panifici con forno a riscaldamento indiretto.

Le tariffe sopra enunciate valgono per pane confezionato in pezzature superiori a 60 grammi, per pezzature inferiori a 60 grammi e fino a 40 grammi il quantitativo di farina, ragguagliato alla produzione base di 8 ore, viene ridotto di un quarto risultando quindi, rispettivamente:

— di Kg. 66 per i panifici con forno a riscaldamento diretto;

— di Kg. 75 per i panifici con forno a riscaldamento indiretto.

Il quantitativo di farina impiegato per la panificazione per forme inferiori ai 40 grammi viene ridotto di un 4/10 risultando quindi di kg. 60 sia per i panifici con forno a riscaldamento diretto quanto a riscaldamento indiretto.

Eventuale maggior produzione sarà compensata con la maggiorazione oraria in relazione alla percentuale di farina maggiormente panificata (1).

A titolo esemplificativo si precisa che la paga base corrispondente al quantitativo base di farina lavorato nelle otto ore corrisponde alle seguenti cifre:

Infornatore	L.	800
Impastatore	»	760
Aiutante specializzato	»	664
Aiutante comune	»	600
Apprendista 1° anno	»	232
Apprendista 2° anno	»	360
Apprendista 3° anno	»	448

Per i forni cui non è previsto un minimo di produzione, viene apportata una maggiorazione oraria sulla paga base del 15 %. Restano ferme le altre condizioni previste dall'art. 1 del Contratto Integrativo Provinciale.

---

(1) La esemplificazione trae analogia con la nota (1) posta in calce all'art. 1 del Contratto Integrativo Provinciale.

Per la lavorazione dei grissini, regolata dall'art. 3 del Contratto di Lavoro sopracitato, in relazione a quanto previsto dallo stesso si applica la maggiorazione analoga a quella riconosciuta per le prime due categorie.

Infornatore e impastatore e, per arrotondamento, la tariffa viene determinata in L. 45 al kg.

La decorrenza del presente accordo parte dal giorno di lunedì 5 marzo 1951. Per il periodo che intercorre fra il giorno 5 febbraio 1951 ed il 4 marzo 1951 agli operai che non abbiano fruito degli aumenti disposti il giorno 6 febbraio 1951 dall'Associazione Panificatori, verrà riconosciuto il diritto alla retroattività nelle cifre allora disposte.

Di comune accordo si precisa che le nuove retribuzioni devono considerarsi a tutti gli effetti comprensivi di aggiornamenti e di rivalutazioni disposti a tutt'oggi in altri settori e richiesti a tutt'oggi sia in campo provinciale che in campo nazionale dalle Organizzazioni di categoria, per conseguenza eventuali concessioni relative, derivate dalla vertenza in atto in campo nazionale si intendono, col presente accordo assorbite.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 23 MARZO 1959 PER I LAVORANTI PANETTIERI DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

L'anno millenovecentocinquantanove addì ventitrè del mese di marzo, nei locali dell'Associazione Consorziale Artigiana Panificatori di Vercelli e Provincia con la presenza dei seguenti rappresentanti:

Per l'ASSOCIAZIONE CONSORZIALE ARTIGIANA PANIFICATORI di Vercelli e Provincia:

Il Cav. *Giuseppe Sassone, Pozzi Antonio, Coppo Giovanni, Casarotto Beniamino, Penotti Agostino, Francese Pietro* e *Mario Bellotti;*

Per la C.I.S.L. - UNIONE SINDACALE PROVINCIALE:

I signori: *Data Giovanni, Bonello Mario, Massa Arrigo;*

Per la CAMERA DEL LAVORO:

Il signor *Ferraris Giuseppe*

si è stipulato il seguente Contratto Integrativo Provinciale.

Art. 1.

Con decorrenza 1° aprile 1959 la paga oraria base viene così stabilita:

	L. Ora	L. giorno
1° Operaio	123.87	991
2° Operaio	111.37	891
3° Operaio	99.12	793
Apprendista 1° anno	50 —	400
Apprendista 2° anno	57.50	460
Apprendista 3° anno	70 —	560
Portapane 1° anno	31,25	250
Portapane 2° anno	47.50	380
Portapane 3° anno	61.25	490
Banconiere dai 14 ai 16 anni		285
Banconiere dai 16 ai 18 anni		335
Banconiere superiore ai 18 anni		370

Art. 2.

Con la medesima decorrenza l'indennità di contingenza viene così fissata:

1°-2° Operaio:

	L. giorno
superiore ai 20 anni	959
dai 18 ai 20 anni	920

3° Operaio:

	L. giorno
superiore ai 20 anni	907
dai 18 ai 20 anni	866

Apprendista e Portapane:

superiore ai 20 anni	870
dai 18 ai 20 anni	825
dai 16 ai 18 anni	659
inferiore ai 16 anni	472

Banconiera:

superiore ai 20 anni	780
dai 18 ai 20 anni	643
dai 16 ai 18 anni	589
inferiore ai 16 anni	491

Indennità « Turnista »: A liquidazione completa di ogni sua spettanza per ferie, gratifica natalizia, anzianità, festività nazionali e infrasettimanali l'indennità spettante al « turnista » viene fissata in L. 200 al giorno.

Art. 3.

I minimi e i massimi di produzione vengono così stabiliti:

Minimo Kg. 78 di farina panificata;
Massimo Kg. 118 di farina panificata.

Resta convenuto: Il lavoratore che avrà raggiunto il minimo di produzione stabilito dal presente articolo. nella durata inferiore alle otto ore lavorative, avrà diritto all'intera paga giornaliera normale di otto ore.

Per contro non raggiungendosi i 118 Kg. di farina panificata non potrà aversi la applicazione della maggiorazione dello straordinario anche se il lavoratore avrà superato le otto ore giornaliere.

Il lavoratore che non avrà raggiunto il minimo di produzione potrà essere pagato a ore.

Per stabilire i quantitativi panificati verrà diviso il quantitativo di farina panificata giornalmente dal panificio per il numero delle persone partecipanti alla lavorazione.

Art. 4.

Le festività infrasettimanali vengono così fissate:

Capodanno
Epifania
S. Giuseppe
Lunedì di Pasqua
Ascensione
Corpus Domini
S. Pietro
Ferragosto
Ognissanti
Immacolata
Natale
S. Stefano
La Festa del Patrono della Città.

Le Festività Nazionali sono:

25 aprile
1° maggio
2 giugno
4 novembre.

Nella ricorrenza di tali festività verrà corrisposta al lavoratore la retribuzione che si riferisce alla produzione della giornata, maggiorata del 100% e comprensiva della indennità di contingenza.

Art. 5.

Il calendario della chiusura dei panifici viene così fissato:

Pasqua
1° maggio
15 agosto
1° agosto.
Una domenica del mese di agosto stabilita dalla Associazione dei datori di lavoro
Natale o 1° gennaio.

Fatta eccezione per la Festività del 1° maggio, il calendario di chiusura potrà essere dall'Associazione Panificatori variato, alla condizione che non venga variato il numero delle chiusure concordate per un anno.

La variazione non dovrà però apportare uno spostamento superiore alla settimana.

Art. 6.

In occasione della doppia panificazione, derivante dall'applicazione del summenzionato calendario, ai lavoratori spetta la seguente indennità:

1° Operaio	L.	250
2° Operaio	»	250
3° Operaio	»	200
Apprendista 2° e 3° anno	»	150
Portapane	»	100
Banconiere	»	150

Art. 7.

Allo scopo di collaborare con l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione per il collocamento degli operai turnisti; di procedere alla qualifica e riqualifica degli operai panettieri; di deliberare su tutto quanto ha riferimento alla Categoria Turnisti; viene nominata una Commissione Paritetica così composta:

Per la C.I.S.L. - Unione Sindacale Provinciale:

Bonello Mario
Massa Arrigo

Per la Camera Confederale del Lavoro:

Scagliotti Carlo
Vendemmiati Luigi

Per l'Associazione Panificatori:

Cav. Giuseppe Sassone
Pozzi Antonio
Coppo Giovanni
Francese Pietro.

I suddetti rappresentanti pur restando fissi come numero, potranno essere dalle Organizzazioni rappresentate sostituiti in qualsiasi momento.

Art. 8.

Eventuali concessioni o accordi con le Organizzazioni Centrali, non avranno validità fino a quando non saranno stati completamente assorbiti gli aumenti concessi con la stipulazione del presente contratto integrativo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1785.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori marittimi, in possesso del libretto di navigazione o del foglio di ricognizione, che svolgono la loro opera su natanti, dipendenti dalle imprese edili della provincia di Genova che eseguono opere marittime.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo di lavoro 16 febbraio 1959 per il personale marittimo, in possesso del libretto di navigazione o del foglio di ricognizione, che svolge la sua opera su natanti, dipendente dalle imprese edili della provincia di Genova che eseguono opere marittime, stipulato tra la Sezione Edili dell'Associazione Provinciale degli Industriali e il Sindacato Addetti Lavori Marittimi Portuali; al quale ha aderito il Sindacato Provinciale Lavoratori dell'Edilizia ed Affini (C.I.S.N.A.L.);

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 1 della provincia di Genova, in data 29 febbraio 1960, del contratto collettivo di lavoro sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro, costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato il contratto collettivo 16 febbraio 1959, relativo al personale marittimo, in possesso del libretto di navigazione o del foglio di ricognizione, che svolge la sua opera su natanti, dipendente da imprese edili della provincia di Genova che eseguono opere marittime, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori marittimi, in possesso del libretto di navigazione o del foglio di ricognizione, che svolgono la loro opera su natanti, dipendenti dalle imprese edili della provincia di Genova che eseguono opere marittime.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 27. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 16 FEBBRAIO 1959 PER IL PERSONALE MARITTIMO, IN POSSESSO DEL LIBRETTO DI NAVIGAZIONE O DEL FOGLIO DI RICOGNIZIONE, CHE SVOLGE LA SUA OPERA SU NATANTI, DIPENDENTE DALLE IMPRESE EDILI DELLA PROVINCIA DI GENOVA CHE ESEGUONO OPERE MARITTIME

In Genova, il 16 febbraio 1959

tra

la SEZIONE EDILI DELL'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI della provincia di Genova, rappresentata dal suo Presidente dott. ing. *Francesco Perri,* assistito da una commissione di industriali formata dai sigg. *Adriano Frassinetti*, dott. ing. *Romualdo Ingrassia*, dott. ing. *Giovanni Parodi*, dott. ing. *Marcello Tudini*, dott. ing. *Enrico Valenziani* e dott. ing. *Paolo Vian* e dagli esperti sigg. *Umberto Benci*, dott. *Antonio Berton*, *Michele Botteri*, dott. ing. *Bruno de Camillis* e *Giovanni Battista Sassarino;* nonchè dall'avv. *Giuseppe Manzitti,* Segretario generale dell'Associazione e dall'avv. *Federico Delpino*, Direttore della Sezione Edili;

e

il SINDACATO ADDETTI LAVORI MARITTIMI PORTUALI (S.A.L.M.P.), collegato con la Federazione Italiana Lavoratori del Mare, rappresentato dal suo Segretario dott. *Mario Mangiapane*, assistito dal Vice-segretario sig *Luigi Incardona* e dai consiglieri sigg. *Francesco Baffigi, Giuseppe Ingrassia*, *Francesco Leone* e *Antonio Sannino.*

presa in esame la particolare situazione esistente nella provincia di Genova, avuto riguardo:

— ai particolari ordinamenti dei servizi del porto di Genova;

— alla riconosciuta necessità di unificare il trattamento praticato al personale di cui al presente contratto;

— nonchè in considerazione delle esigenze relative agli importanti lavori sia in corso che programmati per il porto di Genova:

viene stipulato il presente contratto da valere tra le imprese edili che eseguono opere marittime ed il dipendente personale marittimo in possesso del libretto di navigazione o del foglio di ricognizione che svolge la sua opera su natanti; contratto che, per esplicita dichiarazione delle parti stipulanti, avrà quale sfera di applicazione esclusivamente la provincia di Genova e non potrà costituire precedente da invocarsi in alcun caso.

I marittimi oggetto del presente contratto vengono suddivisi in due distinte categorie:

CATEGORIA *A*) — *Personale imbarcato a ruolo su rimorchiatori e draghe semoventi*:

(Per le draghe semoventi il ruolo sarà limitato al personale riconosciuto strettamente necessario alla navigazione dall'Autorità Marittima).

CATEGORIA *B*) — *Personale marittimo che opera su galleggianti.*

Art. 1.

ASSUNZIONE

Il personale di cui al presente contratto si intende assunto dalle imprese edili a tempo indeterminato.

Per la CATEGORIA *A*) sarà assunto con regolare convenzione di arruolamento presso la Capitaneria del Porto con diritto di libera scelta da parte dell'impresa.

Per la CATEGORIA *B*) verrà assunto tra il personale marittimo di gradimento dell'impresa alle condizioni stabilite nel presente accordo.

Art. 2.

DOCUMENTI

All'atto dell'assunzione il marittimo deve presentare:

Se appartenente alla CATEGORIA *A*):

1) libretto di navigazione;

2) stato di famiglia, per i capi-famiglia, agli effetti degli assegni familiari.

Se appartenente alla CATEGORIA *B*):

1) foglio di ricognizione;

2) tessera per le assicurazioni sociali obbligatorie;

3) libretto dell'assistenza malattie;

4) stato di famiglia, per i capi-famiglia, agli effetti degli assegni familiari;

5) altri documenti richiesti da eventuali successive disposizioni contrattuali o di legge;

6) è in facoltà delle imprese di richiedere il certificato penale in data non anteriore a tre mesi.

L'impresa dovrà rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene.

Il marittimo dovrà dichiarare alla direzione della impresa la sua residenza e gli eventuali cambiamenti.

Art. 3.

VISITA MEDICA

Il marittimo assunto per la Categoria *B)* potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'impresa.

Art. 4.

VISITA D'INVENTARIO

Nessun marittimo potrà rifiutarsi a qualsiasi visita di inventario che, per ordine superiore, venisse fatta agli oggetti affidatigli e neppure a visita personale, anche all'uscita del cantiere.

Art. 5.

MINIMI DI PAGA MENSILI

Marittimi categoria A)

Conducente di coperta o di macchina	L.	65.500
Nostromo, aiuto macchinista	»	49.350
Fuochista marinaio	»	47.100
Giovanotto	»	40.450
Mozzo di coperta o di macchina inferiore ai 18 anni	»	33.850
Panatica convenzionale	»	7.800

Marittimi categoria B)

Capo-pontone di mezzi di portata superiore a 100 tonn.	»	61.000
Idem di portata fino alle 100 tonn., macchinista, motorista, elettricista, di 1ª, di mezzi con motori oltre i 100 HP	»	56.000
Nostromo, macchinista, motorista, elettricista, di 2ª di mezzi con motori fino a 100 HP	»	49.350
Marittimo di 1ª, fuochista, motorista lancia palombaro	»	47.100
Giovanotto	»	40.450
Barcaiolo	»	36.600
Mozzo di coperta o di macchina inferiore ai 18 anni	»	33.850

Palombari

Palombaro di 1ª categoria, capace di eseguire rilievi e tracciamenti, oppure di dirigere lavori di altri palombari	»	71.500
Palombaro di 2ª categoria	L.	62.100
Guida palombaro	»	47.100

Supplemento di immersione per una giornata di otto ore:

Palombaro di 1ª categoria	»	1.950
Palombaro di 2ª categoria	»	1.600

Supplemento di immersione per mezza giornata di quattro ore:

Palombaro di 1ª categoria	»	1.050
Palombaro di 2ª categoria	»	850

Il supplemento di immersione, come sopra stabilito in L. 1.950 per giornata, va considerato per giornata di otto ore, e va esteso ad eventuali ore straordinarie in ottavi di tale cifra senza ulteriori maggiorazioni. Lo stesso dicasi per il supplemento di immersione di lire 1.600 relativo al palombaro di 2ª categoria.

Tali supplementi di immersione si applicano solamente alle ore trascorse dal palombaro sul punto di immersione, escludendo pertanto le ore normali di andata e ritorno.

RISCHIO MINE

Al personale che col natante dell'impresa esca dal porto, anche una sola volta durante il mese, spetta la indennità rischio mine globale di L. 1.500 al mese.

Art. 6.

PERIODO DI PROVA

All'atto dell'assunzione il marittimo sarà sottoposto ad un periodo di prova che:

per la CATEGORIA *A)* sarà di giorni 30 entro i quali, o comunque 48 ore prima della scadenza l'impresa è tenuta a comunicare l'esito della prova;

per la CATEGORIA *B)* sarà di 6 giorni di lavoro prorogabili, di comune accordo, fino a due settimane.

Durante il periodo di prova è ammesso, da ambo le parti il diritto di rescissione del rapporto di lavoro senza preavviso nè diritto ad indennità.

Saranno esenti dal periodo di prova i marittimi che precedentemente abbiano prestato servizio presso la stessa impresa e con le stesse mansioni.

Ove il marittimo in base all'esito della prova venga confermato l'impresa, all'atto della conferma, determinerà la paga da corrispondersi dal primo giorno della assunzione, paga che non potrà mai essere inferiore a quella stabilita per la categoria per la quale il marittimo è stato assunto.

Art. 7.

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro normale è per tutti di otto ore comprese fra le 6 e le 20 secondo le esigenze del servizio; comunque, fermo restando le otto ore, l'orario normale di lavoro può essere spostato sempre fra le 6 e le 20.

L'ora del pasto deve essere concessa fra le 12 e le 14.

L'ora del pasto sarà considerata lavorativa ad ogni effetto soltanto quando durante la stessa il mezzo lavora.

Art. 8.

ORARIO DI LAVORO IN NAVIGAZIONE DI TRASFERIMENTO

In navigazione l'orario normale sarà di otto ore per tutto l'equipaggio, sia nei giorni feriali come in quelli festivi, ed il servizio sarà suddiviso in quattro ore di guardia e otto ore di franchigia.

Art. 9.

LAVORO PER LA SICUREZZA DEI NATANTI

Il personale presterà la propria opera, senza diritto a compenso per lavoro straordinario, quando si tratti della sicurezza o del salvataggio del natante o del carico.

Sarà altresì tenuto a prestare la propria opera per l'eventuale ricupero degli avanzi del naufragio o di altro sinistro occorso al galleggiante, ma in questo caso, avrà diritto, in aggiunta al salario, ad uno speciale compenso che sarà determinato, in mancanza di accordo, dall'Autorità Marittima.

Art. 10.

LAVORO STRAORDINARIO - NOTTURNO - FESTIVO

Viene considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre gli orari stabiliti dall'art. 7.

Viene considerato lavoro notturno quello eseguito dopo le ore 20 e prima delle ore 6.

La paga verrà, per dette ore, corrisposta con le seguenti maggiorazioni:

a) lavoro diurno feriale straordinario . . 12%
b) lavoro notturno feriale straordinario . 33%
c) lavoro diurno festivo normale . . . 25%
d) lavoro diurno festivo straordinario . . 31%
e) lavoro notturno festivo straordinario . 46%

Quando vengono stabiliti regolari turni avvicendati di lavoro, per le ore notturne, la paga base oraria verrà corrisposta con le seguenti maggiorazioni:

f) lavoro notturno normale (8 ore) . . . 5%
g) lavoro notturno straord. (oltre 8 ore) . 20%

L'incaricato di guardianaggio costante, sia diurno che notturno, a bordo di galleggianti va retribuito in base alla paga di L. 40.500 mensili per le prime 10 ore; le ore successive saranno retribuite come straordinarie con la maggiorazione del 12%.

A tutte le ore sopra considerate verrà aggiunta l'indennità di contingenza oraria stabilita per i lavoratori dell'industria edile per la provincia di Genova.

Eventuale servizio di guardia diurno o notturno (con veglia) da parte del personale dell'equipaggio sarà compensato con la somma di L. 200 ai conducenti e di L. 150 a tutto il rimanente personale, per ogni ora di servizio. In tal caso il marittimo avrà diritto ad altrettante ore di franchigia normalmente retribuite.

Art. 11.

RIPOSI FESTIVI

A tutto il personale saranno riconosciuti tanti giorni di franchigia quanti saranno i giorni festivi e le domeniche che eventualmente dovesse passare in navigazione, o comunque in servizio. Tale periodo di riposo dovrà essere concesso, appena possibile, in giorni feriali e ciò anche qualora il marittimo, presentandosi al lavoro al mattino non inizi alcuna attività per sopravvenute condizioni di mare o comunque atmosferiche.

In caso che le esigenze del servizio non permettessero durante l'anno la concessione del riposo suddetto, la impresa indennizzerà il personale col pagamento di tante giornate in ragione del 60% della paga base per quante saranno le giornate di riposo non fruito.

Nei porti saranno riconosciuti festivi, agli effetti di cui sopra, oltre le domeniche, i giorni seguenti:

Il primo giorno dell'anno, il giorno dell'Epifania, il giorno della festa di S. Giuseppe, il lunedì in Albis, il giorno della Ascensione, il giorno del Corpus Domini, il 24 giugno festa di S. Giovanni Battista, il giorno della festa dei SS. Pietro e Paolo, il giorno dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, il giorno di Ogni Santi, il giorno dell'Immacolata Concezione, il giorno di Natale, e il 26 dicembre.

Presenza comandata in giornata festiva senza prestazione.

Qualora il marittimo comandato al lavoro in giorno festivo, non presti alcuna opera per causa di forza maggiore, nè venga trattenuto in attesa per un tempo superiore alle due ore, verrà retribuito con due ore di paga con la maggiorazione del lavoro diurno festivo normale.

Nei porti esteri, dove vige tale consuetudine, è riconosciuto festivo il pomeriggio del sabato.

Al personale che presti la sua opera, sia in navigazione che in porto, o comandato di rimanere a disposizione dell'impresa nei giorni considerati dalla legge festività nazionali, anzichè il trattamento sopra indicato per gli altri giorni festivi spetta il trattamento stabilito dalle apposite disposizioni di legge.

Art. 12.

LAVORO FUORI ZONA

Al marittimo che deve raggiungere il mezzo fuori dei confini territoriali del Comune per il quale è stato assunto, verrà corrisposta la retribuzione per le ore di viaggio, considerate normali, e rimborsate le spese di viaggio, nonchè le spese di spedizione bagaglio documentate.

Art. 13.

PASSAGGIO DAL SERVIZIO DI PORTO A QUELLO DI NAVIGAZIONE E VICEVERSA PER TRASFERIMENTO DEI NATANTI

Nell'eventualità che semoventi o galleggianti dovessero intraprendere la navigazione per trasferimento, lo orario di navigazione comincerà un'ora prima della

partenza per il personale di macchina, mentre per il personale di coperta avrà inizio quando il natante lascerà gli ormeggi.

All'arrivo nei porti il personale che è di guardia completerà il suo turno dopo di che avrà diritto ad otto ore di franchigia prima di iniziare il servizio di porto.

Il personale che era franco completerà la franchigia prima di cominciare il servizio di porto.

Art. 14.

SOPRASSOLDO PER PROLUNGATA NAVIGAZIONE ALL'ESTERO

Nel caso che un natante dovesse restare all'estero per un periodo ininterrotto di oltre quattro mesi, verrà corrisposto al personale del natante un soprassoldo nella misura dell'8% della paga e della eventuale indennità di contingenza con decorrenza dal giorno della partenza da un porto italiano al giorno di rientro in porto italiano.

Art. 15.

CESSIONE, TRAPASSO E TRASFORMAZIONE DI AZIENDA

La cessione, il trapasso o la trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda non risolvono di per sè il rapporto di lavoro ed il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare.

In caso di fallimento o di cessazione dell'azienda, seguiti dal licenziamento del marittimo, questi avrà diritto all'indennizzo di licenziamento od a quant'altro gli compete in base al presente contratto.

Art. 16.

RICHIAMO ALLE ARMI

In caso di chiamata o richiamo alle armi:

1) per gli appartenenti alla Categoria *A*) verrà risolto il rapporto di lavoro ai sensi del paragrafo 1° lettera *d*) dell'art. 24 del presente contratto;

2) per gli appartenenti alla Categoria *B*) il marittimo, se richiamato, avrà diritto alla conservazione del posto senza interruzione di anzianità. Il chiamato per obblighi di leva avrà del pari diritto alla conservazione del posto. Qualora all'atto della chiamata alle armi, egli abbia maturata una anzianità presso la stessa impresa di almeno un anno, il tempo trascorso alle armi sarà computato agli effetti della indennità di licenziamento.

Art. 17.

INFORTUNI E MALATTIE

Tutti i lavoratori saranno assicurati contro gli infortuni e le malattie ai sensi di legge, presso l'I.N.A.I.L. e l'I.N.A.M. o la Cassa Marittima Tirrena.

Art. 18.

FERIE

Al conducente di coperta o di macchina e a tutto lo altro personale che presta servizio sui natanti è riconosciuto un periodo feriale, retribuito, rispettivamente di 18 e di 16 giorni di calendario per ogni anno di servizio o prorata.

Il datore di lavoro dovrà accordare il periodo feriale al proprio personale entro l'anno. Tale periodo feriale potrà essere concesso in una o più volte a seconda delle necessità dell'impresa e previo accordo fra le parti.

Qualora il datore di lavoro, per imprescindibili ragioni di servizio, non potesse concedere le ferie annuali ai sensi dei comma precedenti, corrisponderà a detto personale altrettante giornate di retribuzione (paga base ed eventuale indennità di contingenza).

Art. 19.

GRATIFICA NATALIZIA

In occasione del Natale sarà corrisposta al personale che abbia compiuto un anno di servizio, una gratifica costituita da una mensilità di retribuzione.

Per retribuzione si intende paga base più la eventuale indennità di contingenza alle quali, ai soli fini dell'applicazione del presente articolo, va aggiunta, per i soli appartenenti alla Categoria *A*) e qualora nel corso dell'anno il natante abbia effettuato una qualsiasi navigazione di trasferimento, la panatica convenzionale.

Al personale che è entrato in servizio nel corso dello anno o che cessi tale servizio prima della fine dell'anno, la gratifica sarà corrisposta in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di lavoro compiuto, calcolando come mese intero la frazione uguale o superiore a quindici giorni e non computando quella inferiore. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, in occasione della liquidazione delle competenze dovute sarà corrisposta al personale anche la quota parte rateale della gratifica natalizia.

Art. 20.

OGGETTI IN CONSEGNA

Tutto il personale che ha ricevuto in regolare consegna oggetti di dotazione e corredo o attrezzi del natante, è tenuto alla restituzione degli oggetti stessi o, in mancanza, al pagamento del loro valore.

Art. 21.

PASSAGGIO DI MANSIONI

Il personale dovrà eseguire tutti i lavori attinenti alla sua qualifica che gli vengono affidati, anche se detti lavori non fossero corrispondenti alle sue ordinarie mansioni.

Quando gli fossero affidate mansioni superiori alla sua qualifica per un periodo di tempo non inferiore alle 24 ore, spetterà, *pro tempore*, al marittimo, la retribuzione superiore corrispondente. Questa situazione non si può protrarre oltre i 2 mesi consecutivi, trascor-

si i quali il lavoratore acquisisce automaticamente il diritto alla qualifica relativa alle nuove mansioni svolte.

Quando gli fossero affidate mansioni inferiori alla sua qualifica, spetterà al marittimo la retribuzione corrispondente alla sua normale qualifica.

Lo spostamento del personale da un natante all'altro od eventualmente a terra, non implica mutamenti nella retribuzione semprechè la qualifica delle mansioni rimanga la stessa.

Art. 22.

PAGA, INDENNITÀ DI CONTINGENZA E MODALITÀ DI PAGAMENTO

La paga mensile, di cui all'art. 5 del presente contratto, e la paga base giornaliera corrispondente, si riferisce ad un mese commerciale di 26 giorni.

Agli effetti del presente contratto la paga giornaliera è ragguagliata ad un 26° della paga mensile, e la paga oraria ad un ottavo della paga giornaliera.

Le giornate di non presenza al lavoro per cause di infortunio o malattia non verranno retribuite dall'impresa essendo la retribuzione di competenza degli Istituti Assicurativi.

Per l'indennità di contingenza valgono gli accordi nazionali e provinciali vigenti per i lavoratori della industria edile nella provincia di Genova.

Si conferma che le paghe di cui al già citato articolo 5 sono comprensive dei quattro punti di indennità di contingenza maturati a tutto il 31 dicembre 1955, nonchè della quota base di caro pane (L. 520 mensili).

Si chiarisce che, agli effetti dell'indennità di contingenza, le qualifiche di cui al presente contratto vengono convenzionalmente equiparate a quelle dell'industria edile nella provincia di Genova secondo la seguente tabella:

QUALIFICHE « MARITTIMI »	QUALIFICHE « EDILI »
Marittimi categoria A)	
Conducente di coperta o di macchina	Impiegato di 2ª categoria dai 20 ai 21 anni
Nostromo, aiuto macchinista	Operaio specializzato oltre i 20 anni
Fuochista, marinaio	Operaio qualificato oltre i 20 anni
Giovanotto	Manovale oltre i 20 anni
Mozzo di coperta o di macchina di età inferiore ai 18 anni	Manovale dai 16 ai 18 anni
Marittimi categoria B)	
Capo pontone di mezzi di portata superiore alle 100 tonn.	Operaio specializzato oltre i 20 anni
Idem di mezzi fino a 100 tonnellate, macch., elettr., motorista, di 1ª, di motori oltre ai 100 HP	Operaio specializzato oltre i 20 anni
Nostromo, macchinista, motorista, elettricista, di 2ª, di motori fino a 100 HP	Operaio specializzato oltre i 20 anni
Marittimo di 1ª, fuochista, motorista lancia palombaro	Operaio qualificato oltre i 20 anni
Giovanotto	Manovale oltre 20 anni
Barcaiolo	Manovale oltre 20 anni
Mozzo di coperta o di macchina inferiore ai 18 anni	Manovale dai 16 ai 18 anni
Palombaro di 1ª categ.	Operaio specializzato oltre i 20 anni
Palombaro di 2ª categ.	Operaio specializzato oltre i 20 anni
Guida palombaro	Operaio qualificato oltre i 20 anni

Per la CATEGORIA *A*) le giornate di non presenza al lavoro autorizzate dall'impresa su richiesta dell'interessato, verranno considerate come giornate di riposo compensativo.

Le assenze ingiustificate verranno considerate colpa e denunciate all'Autorità Marittima.

Per la CATEGORIA *B*) le giornate di assenza dal lavoro per cause non dipendenti dall'impresa verranno detratte dalla retribuzione mensile in base al corrispondente importo giornaliero.

Per entrambe le CATEGORIE la retribuzione verrà versata mensilmente al lavoratore, salvo la corresponsione di acconti quindicinali se richiesti.

Art. 23.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

I provvedimenti disciplinari saranno regolati secondo le norme del Codice della Navigazione.

Art. 24.

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

1) PER GLI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA A)

Il contratto di arruolamento, superato il periodo di prova, può essere risolto nei seguenti casi e con le modalità seguenti:

a) *per volontà del marittimo* con preavviso di 6 giorni da parte del marittimo, che ha diritto alla indennità di risoluzione del contratto di cui all'art. 25.

L'arruolato non potrà sbarcare senza la autorizzazione dell'Autorità marittima ove non sia possibile la sua sostituzione;

b) *per volontà dell'impresa* con preavviso di 6 giorni e con la corresponsione all'arruolato della indennità prevista dall'art. 25.

In caso di risoluzione di contratto fuori della normale sede di lavoro, l'impresa dovrà provvedere alle spese di viaggio, diaria e trasporto bagaglio per il ritorno in sede dell'arruolato;

c) *per forza maggiore o giusta causa* ossia: perdita del natante, innavigabilità assoluta o innavigabilità per un periodo superiore ai 60 giorni determinata da naufragio o da altro sinistro, disarmo, vendita giudiziaria del natante, morte dell'arruolato.

In tali casi l'arruolato avrà diritto alla indennità prevista dall'art. 25 ed alla metà dell'indennità sostitutiva del preavviso, con un minimo di 8 giorni di globale indennità;

d) *per chiamata o richiamo alle armi* con la corresponsione della indennità di risoluzione del contratto di cui all'art. 25;

e) *per colpa del marittimo* senza corresponsione di alcuna indennità quando la colpa sia riconosciuta dall'Autorità Marittima.

2) PER GLI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA *B*)

Il rapporto di lavoro, superato il periodo di prova, può essere risolto nei seguenti casi e con le seguenti modalità:

a) *per volontà del marittimo* con preavviso di una settimana da parte del marittimo il quale avrà diritto alla indennità di cui all'art. 25;

b) *per volontà dell'impresa* con preavviso di una settimana e corresponsione dell'indennità di cui allo art. 25;

c) *per morte del marittimo* con corresponsione dell'indennità di cui all'art. 25 e dell'indennità sostitutiva di preavviso, agli aventi diritto secondo le norme del Codice Civile;

d) *per mancanze* senza preavviso nè indennità quando le mancanze rientrino nei seguenti casi:

1) insubordinazione verso i superiori e gravi offese verso i compagni di lavoro;

2) reati per i quali siano intervenute condanne penali definitive e per i quali, data la loro natura, si renda incompatibile la prosecuzione del rapporto di lavoro;

3) risse a bordo o nell'interno del cantiere, furti, frodi o danneggiamenti volontari, frequente ubbriachezza e recidiva nella disubbidienza.

4) atti colposi che possono compromettere la sicurezza dei mezzi e l'incolumità del personale o di terzi o costituiscano danneggiamenti alle opere, agli impianti, alle attrezzature ed ai materiali;

5) trafugamento di utensili od altri oggetti di proprietà del committente;

6) abbandono ingiustificato del posto da parte del personale responsabile;

7) assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi o per tre giorni festivi comandati al lavoro nel periodo di un anno.

Art. 25.

INDENNITÀ DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro sia per la Categoria *A*) che per la Categoria *B*) l'indennità da corrispondere nei casi previsti dall'art. 24 sarà:

a) per l'anzianità maturata presso l'impresa precedentemente alla entrata in vigore del presente contratto, quella prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti all'industria edilizia ed affine, stipulato in Roma il 13 settembre 1957. Per i marittimi già a ruolo precedentemente all'entrata in vigore del presente contratto (1-2-1959), sarà corrisposta l'indennità maturata fino a tale data per il periodo di arruolamento e secondo le norme dell'arruolamento stesso;

b) per l'anzianità maturata successivamente alla entrata in vigore del presente contratto:

1) per la Categoria *A*) giorni 20 di retribuzione per ogni anno di anzianità;

2) per la Categoria *B*) giorni 14 di retribuzione per ogni anno di anzianità.

Per la retribuzione si intende la paga base più la eventuale indennità di contingenza alle quali, ai soli fini dell'applicazione del presente articolo, va aggiunta la panatica convenzionale per i soli appartenenti alla Categoria *A*) e per gli anni nei quali il natante abbia effettuata qualsiasi navigazione di trasferimento.

Nel conteggio delle frazioni di anno di anzianità si terrà conto in dodicesimi dei mesi interi trascurando le frazioni di mese.

Per i casi in cui alla risoluzione del rapporto di lavoro è stabilito un preavviso, in mancanza di questo, il recedente è tenuto a versare all'altra parte un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

L'anzianità, agli effetti della indennità di cui sopra, decorre dalla data di entrata in vigore del presente contratto.

Art. 26.

INDENNITÀ PASTI

Ai marittimi in servizio sui natanti viene corrisposta la seguente indennità pasti:

1) se il mezzo non è in navigazione di trasferimento l'indennità pasti sarà di L. 60 (sessanta) giornaliere:

2) quando il mezzo è in navigazione di trasferimento per oltre 24 ore la indennità giornaliera sarà di L. 800 (ottocento).

E' fatto obbligo all'impresa di provvedere all'attrezzatura per costituire cucina a bordo di natanti con almeno quattro persone di equipaggio.

L'indennità di pasto di cui sopra non fa parte, a nessun effetto, della retribuzione.

Art. 27.

INDENNITÀ VITTO ED ALLOGGIO FUORI SEDE

Quando il natante debba recarsi fuori sede per un periodo di oltre 24 ore, l'impresa dovrà provvedere, a suo carico, al vitto ed alloggio del personale qualora a bordo mancassero tali possibilità.

Art. 28.

ASSEGNI FAMILIARI

A tutto il personale verranno corrisposti gli assegni familiari nelle misure e con le modalità stabilite per i lavoratori dell'industria.

Art. 29.

PERDITA DI CORREDO

Qualora il personale imbarcato sui natanti durante eventuale navigazione di trasferimento dovesse perdere il proprio corredo a seguito di naufragio, avrà diritto all'indennizzo, da parte del datore di lavoro, della perdita subita nei limiti stabiliti dalla seguente tabella:

Conducente di macchina e coperta di rimorchiatori, pontoni e draghe	L.	70.000
Comuni	»	60.000
Giovanotto o mozzo	»	50.000

Art. 30.

CONTROVERSIE

Ogni rapporto di carattere contenzioso sarà regolato secondo le norme del presente contratto, nanti la Capitaneria competente.

Art. 31.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto avrà decorrenza dal 1° febbraio 1959 (inizio del periodo di paga in corso all'atto della sua stipulazione) e durata di due anni, e cioè fino al 31 gennaio 1961.

Se non disdetto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno tre mesi prima della data di scadenza, si intenderà rinnovato di anno in anno.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, *n.* **1786.**

Norme sul trattamento economico e normativo degli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali delle provincie di Agrigento, Caltanissetta, Palermo, Trapani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 21 ottobre 1958, per gli impiegati di aziende agricole e forestali;

Visto, per le provincie di Agrigento, Caltanissetta, Palermo e Trapani, il contratto collettivo integrativo 10 maggio 1960, stipulato tra le Unioni degli Agricoltori e la Federazione Nazionale dei Dirigenti ed Impiegati Tecnici ed Amministrativi di Aziende Agricole e Forestali;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 10 della provincia di Palermo, in data 21 marzo 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per le provincie di Agrigento, Caltanissetta, Palermo e Trapani, il contratto collettivo integrativo 10 maggio 1960, relativo agli impiegati dipendenti da aziende agricole e forestali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali delle provincie di Agrigento, Caltanissetta, Palermo, Trapani.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 112. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 10 MAGGIO 1960 PER GLI IMPIEGATI DIPENDENTI DA AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI, DELLE PROVINCIE DI AGRIGENTO, CALTANISSETTA, PALERMO E TRAPANI

L'anno 1960 il giorno 10 maggio, in Palermo, presso la sede dell'Unione Regionale degli Agricoltori Siciliani,

tra

le UNIONI DEGLI AGRICOLTORI DELLE PROVINCIE DI AGRIGENTO, CALTANISSETTA, PALERMO E TRAPANI, rappresentate dai rispettivi Presidenti nelle persone di b.ne dottor *Antonino La Lumia*, gr. uff. *Luigi Giordano*, on. avv. *Luigi Maggi Pecoraro*, cav. *Vincenzo Malzanni* Delegato confederale della provincia di Trapani:

assistiti rispettivamente dai signori comm. *Pietro Burgio*, sig. *Carmelo Giugno*, dott. *Vincenzo Mancuso*, conte *Romeo Pergoli Campanelli* e dott. *Salvatore Cernigliaro*;

e

la FEDERAZIONE NAZIONALE DEI DIRIGENTI ED IMPIEGATI TECNICI AMMINISTRATIVI DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI rappresentata dal suo Segretario nazionale dottor *Guglielmo Zanolli*; con l'intervento della categoria degli IMPIEGATI AGRICOLI delle dette Provincie nelle persone dei sigg. *Riccvuti Vincenzo*, *Insinga Antonino*, *Ferrara Salvatore*;

si è stipulato il presente Contratto collettivo interprovinciale di lavoro per gli impiegati dipendenti da Aziende agricole e forestali, da valere nelle provincie di Agrigento, Caltanissetta, Palermo e Trapani, integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 21 ottobre 1958.

Art. 1.

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto collettivo di lavoro decorre dal 1° settembre 1959 e avrà la durata di due anni e s'intenderà tacitamente rinnovato per uguale periodo di tempo, qualora non venga disdettato con lettera raccomandata R. R. da una delle parti contraenti almeno tre mesi prima della scadenza.

Detto contratto resterà in vigore fino al suo rinnovamento.

Art. 2.

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto collettivo di lavoro regola i rapporti tra i datori di lavoro (conduttori a qualsiasi titolo di aziende agricole e forestali, esercenti attività affini o connesse all'agricoltura) e gli impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole o forestali delle provincie di Agrigento, Caltanissetta, Palermo e Trapani.

Art. 3.

CATEGORIE ALLE QUALI SI APPLICA

Gli impiegati agricoli, cui il presente contratto si applica, si classificano in impiegati tecnici ed amministrativi di concetto ed impiegati tecnici ed amministrativi d'ordine. Sono impiegati di concetto coloro che collaborano col conduttore o chi per esso nell'organizzazione dell'azienda nel campo tecnico o amministrativo od in entrambi, con maggiore o minore autonomia di concezione o apporto di iniziativa, nell'ambito delle facoltà loro affidate e secondo le consuetudini locali.

Sono impiegati d'ordine coloro che, nei limiti delle istruzioni ricevute, senza autonomia ed apporto di iniziativa assolvono determinate mansioni nel campo tecnico o amministrativo, alle dirette dipendenze del conduttore o chi per lui o anche del personale di concetto.

Art. 4.

QUALIFICHE

I GRUPPO: *Impiegati di concetto*

1ª *Categoria*:

Direttori tecnici - Direttori amministrativi - Direttori tecnici - amministrativi (che non siano dirigenti di aziende ai sensi del decreto ministeriale 10 luglio 1935): con autonomia di concezione e con apporto di iniziativa, collaborano direttamente con il conduttore o con il dirigente nella organizzazione dell'azienda per il maggior rendimento dell'attività cui sono preposti.

2ª *Categoria*:

Agenti agricoli: con riferimento alle direttive generali ricevute dal conduttore, o chi per lui, e con una certa autonomia di concezione e con apporto di iniziativa tecnica, collaborano nella gestione dell'azienda;

3ª *Categoria*:

Capi reparto tecnici ed amministrativi: in base alle direttive ricevute, esplicano la propria attività professionale sovraintendendo alla gestione dei reparti cui sono specificatamente addetti con corrispondente attività e responsabilità tecnica o amministrativa.

4ª *Categoria*:

Sotto agenti: secondo le particolari direttive loro impartite, esplicano funzioni di concetto nel ramo tecnico inerenti all'attività dell'azienda rispondendo di fronte ai superiori da cui dipendono della esatta esecuzione degli specifici compiti loro affidati.

II Gruppo: *Impiegati d'ordine*

1ª *Categoria*:

Addetti ai servizi od ai reparti: curano sotto la guida del datore di lavoro o degli impiegati di concetto, eseguendone le istruzioni, il disbrigo di operazioni culturali o le lavorazioni industriali, vigilando sull'opera e la disciplina dei dipendenti; ovvero il disbrigo di operazioni inerenti alla contabilità, ragioneria, amministrazione e simili, rispondendo sia per il ramo tecnico che per quello amministrativo dei risultati delle attività cui sono specificatamente preposti e così dei capitali, dei materiali, documenti etc. ricevuti in consegna; Cantiniere: quando vigili e regoli le operazioni di vinificazione, abbia la responsabilità tecnica od amministrativa dei prodotti enologici e ne tenga la registrazione del carico e scarico, curi la disciplina e l'attività del personale di cantina; Magazziniere: quando abbia la responsabilità del movimento di magazzino con la tenuta dei libri di carico e scarico; riceva in consegna, previo controllo, le merci, i prodotti, le macchine, gli utensili o quant'altro possa occorrere ai bisogni della azienda, ne sorvegli la buona conservazione e, su disposizione del conduttore o chi per esso, provveda, alla ripartizione, distribuzione e spedizione di quanto affidatogli e alla relativa registrazione. Le mansioni innanzi elencate devono coesistere per il riconoscimento della qualifica.

2ª *Categoria*:

Assistenti: seguendo gli ordini ricevuti caso per caso, curano l'esecuzione di determinate categorie di lavori, assegnandoli agli operai e coloni secondo le particolari attitudini di questi; propongono assunzioni e licenziamenti, provvedono ai cottimi, dispongono provvedimenti disciplinari, distribuiscono ai lavoratori i terreni in compartecipazione, assistono alla esatta esecuzione dei lavori colturali ed alla raccolta dei prodotti nonchè degli altri lavori di manutenzione ordinaria e in genere assolvono il compito di diretta assistenza o vigilanza sui coloni e sui lavoratori ai fini del loro miglior rendimento produttivo.

3ª *Categoria*:

Ausiliari: alle dipendenze del personale di concetto ed in talune attività rappresentandolo, collaborano nell'azienda esercitando funzioni di vigilanza in genere, di sorveglianza sui raccolti nonchè sui coloni e sugli operai disponendo nei confronti di questi ultimi di poteri disciplinari (da non confondersi con i capi squadra ed i capi operai). Ai fini di chiarire il valore e la portata del termine dialettale di « *campiere* » si precisa che la figura di campiere rientra nella categoria dei salariati fissi ove le mansioni del predetto lavoratore siano essenzialmente e principalmente quelle di capo opera (caporale o « capo ciurma ») e di addetto alla sorveglianza dei lavoratori o compartecipanti ed in genere dei lavori che si svolgono nell'azienda.

4ª *Categoria*:

Amanuensi: scritturali, dattilografi, fattorini: assolvono mansioni di ufficio di volta in volta loro affidate.

Art. 5.

CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE

Sono considerate grandi aziende quelle con estensione coltivata superiore ad ettari 250;

Medie aziende quelle con estensione compresa tra gli ettari 70.1 ed ettari 250 coltivati;

Piccole aziende quelle con estensione inferiore a 70 ettari coltivati.

Per le aziende la cui superficie è prevalentemente investita a colture specializzate gli stipendi previsti dalla tabella dell'art. 6 saranno maggiorati del 4%.

Art. 6.

TABELLA DEI MINIMI MENSILI DI STIPENDIO

	Grandi Az.	Medie Az.	Picc. Az.
I Gruppo:			
1ª cat.: direttori	80.000	70.000	—
2ª cat.: agenti	60.000	50.000	45.000
3ª cat.: capi reparto	50.000	45.000	—
4ª cat.: sotto agenti	45.000	40.000	35.000
II Gruppo:			
1ª cat.: addetti a serv.	35.000	32.000	—
2ª cat.: assistente	32.000	30.000	30.000
3ª cat.: ausiliari	28.000	28.000	28.000
4ª cat.: amanuensi	25.000	25.000	—

Sui minimi di stipendio di cui sopra verranno applicate le variazioni di scala mobile che si registreranno dalla data di entrata in vigore del presente contratto integrativo.

Eventuali prelevamenti di generi in natura, prodotti nell'azienda, saranno calcolati a prezzo allo ingrosso franco azienda.

Art. 7.

MAGGIORAZIONI PER TITOLO DI STUDIO

Agli stipendi mensili di cui alla tabella dell'art. 6 si applica:

a) l'aumento del 10% per gli impiegati muniti di laurea;

b) l'aumento del 7 % per gli impiegati muniti di diploma di scuola media superiore o titolo equipollente;

c) l'aumento del 5 % per gli impiegati muniti di licenza di scuole tecniche pratiche e speciali di agricoltura e di patente rilasciata ai sensi del regio decreto 1° marzo 1928, n. 697.

Art. 8.

AUMENTI DI STIPENDIO PER MANCATA CONCESSIONE DI ABITAZIONE ED ANNESSI

Nel caso di mancata concessione dell'abitazione o degli annessi, previsti dall'art. 15 del Contratto collettivo nazionale, gli stipendi di cui all'art. 6 del presente contratto integrativo, saranno aumentati del 10 %.

Art. 9.

PERIODO DI PROVA

Il periodo di prova è fissato in un massimo di mesi 6 per le categorie degli impiegati di concetto e di mesi 3 per le categorie degli impiegati di ordine.

Art. 10.

Per quanto non previsto dal presente contratto integrativo si fa riferimento al Contratto collettivo nazionale di lavoro del 21 ottobre 1958. Restano salve le condizioni di miglior favore godute dagli impiegati alla entrata in vigore del presente contratto e le consuetudini locali.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1787.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione delle provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Benevento, Chieti, Macerata, Potenza, Roma, Salerno, Teramo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 26 luglio 1956, per gli operai dipendenti dalle aziende di panificazione;

Visto, per la provincia di Ancona, l'accordo collettivo 8 aprile 1957, stipulato tra il Sindacato Provinciale Panificatori e la Federazione Italiana Lavoratori Alimentari; e, in pari data, tra il Sindacato Provinciale Panificatori e la Federazione Unitaria Lavoratori Prodotti Alimentari, l'Unione Italiana Lavoratori Alimentari;

Visto, per la provincia di Ascoli Piceno, il contratto collettivo 24 maggio 1954, stipulato tra il Sindacato Provinciale Panificatori e il Sindacato Provinciale Panettieri - C.I.S.L. -;

Visto, per la provincia di Benevento, il contratto collettivo 13 luglio 1957, stipulato tra la Federazione Provinciale Panificatori e la Federazione Provinciale Lavoratori Industrie Alimentari, la Unione Sindacale Provinciale;

Visto, per la provincia di Chieti, il contratto collettivo integrativo 4 luglio 1957, stipulato tra il Sindacato Provinciale Panificatori e il Sindacato Provinciale Lavoranti Panettieri - C.I.S.L. -;

Visto, per la provincia di Macerata, l'accordo collettivo integrativo 26 settembre 1958, stipulato tra l'Associazione Provinciale Artigiani, la Federazione Provinciale Artigiani e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -;

Visto, per la provincia di Potenza, il contratto collettivo 31 marzo 1958, e relativa tabella, stipulato tra l'Associazione Provinciale Commercianti e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -;

Visto, per la provincia di Roma, il contratto collettivo integrativo 22 luglio 1959, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Provinciale Panificatori e la Federazione Provinciale Alimentaristi, il Sindacato Provinciale Operai Panettieri; e, in pari data, tra la Associazione Provinciale Panificatori e il Sindacato Provinciale Lavoratori Panettieri - C.I.S.N.A.L. -;

Visto, per la provincia di Salerno, l'accordo collettivo integrativo 30 maggio 1959, stipulato tra l'Associazione Autonoma Artigiana Panificatori e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -;

Visto, per la provincia di Teramo, l'accordo collettivo 15 marzo 1952, stipulato tra l'Unione Provinciale dei Commercianti e il Sindacato Provinciale Lavoratori Panettieri - C.G.I.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Ancona, in data 16 aprile 1960, n. 5 della provincia di Ascoli Piceno, in data 30 luglio 1960, n. 2 della provincia di Benevento, in data 2 maggio 1960, n. 3 della provincia di Chieti, in data 11 luglio 1960, n. 3 della provincia di Macerata, in data 3 giugno 1960, n. 3 della provincia di Potenza, in data 22 aprile 1960, n. 9 della provincia di Roma, in data 24 novembre 1960, n. 2 della provincia di Salerno, in data 27 aprile 1960, n. 2 della provincia di Teramo, in data 25 marzo 1960, dei contratti e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati:

— per la provincia di Ancona, l'accordo collettivo 8 aprile 1957;

— per la provincia di Ascoli Piceno, il contratto collettivo 24 maggio 1954;

— per la provincia di Benevento, il contratto collettivo 13 luglio 1957;

— per la provincia di Chieti, il contratto collettivo integrativo 4 luglio 1957;

— per la provincia di Macerata, il contratto collettivo integrativo 26 settembre 1958;

— per la provincia di Potenza, il contratto collettivo 31 marzo 1958;

— per la provincia di Roma, il contratto collettivo integrativo 22 luglio 1959;

— per la provincia di Salerno, l'accordo collettivo integrativo 30 maggio 1959;

— per la provincia di Teramo, l'accordo collettivo 15 marzo 1952;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione delle provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Benevento, Chieti, Macerata, Potenza, Roma, Salerno e Teramo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. [illegible], foglio n. 31. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 8 APRILE 1957 PER I LAVORANTI PANETTIERI DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Premesso che il 26 luglio 1956, in Roma,

tra

la Federazione Italiana Panificatori

e

la Federazione Italiana Lavoratori Alimentari (F.I.L.I.A.),

la Federazione Unitaria Lavoratori Prodotti Alimentari (F.U.L.P.I.A.),

e

l'Unione Italiana Lavoratori Alimentari (U.I.L.I.A.) è stato siglato il contratto colletivot nazionale lavoranti panettieri,

tra

il Sindacato Panificatori della Provincia di Ancona, rappresentato dai signori *Luigi Pierangeli, Belardinelli Lamberto* e *Mario Burini*, assistiti dal Direttore dell'Unione sig. *Celso Battelli* e dal dott. *Gianfranco Nobili*

e

il Sindacato F.I.L.I.A., rappresentato dal sig *Bruno Melella* e la Commissione, rappresentata dai signori *Gentili Demostene, Puca Luigi, Cervi Giancarlo* e *Vescovi Cesare*, assistita dal sig. *Nazzareno Saltamartini* della Camera del Lavoro e separatamente

tra

il Sindacato Panificatori della Provincia di Ancona, rappresentato dai signori *Luigi Pierangeli, Lamberto Belardinelli* e *Bario Burini*, assistiti dal Direttore dell'Unione sig. *Celso Battelli*, e dal dott. *Gianfranco Nobili*

il Sindacato F.U.L.P.I.A., rappresentato dal sig. *Mario Cristiani*, assistito dal dott. *Oscar Marini* della C.I.S.L.

e

il Sindacato U.I.L.I.A., rappresentato dal sig. *Manlio Bovino* assistito dal sig. *Vittorio Gentili della* U.I.L. si stipula il seguente accordo provinciale provvisorio:

Tariffe di cottimo lavoranti panettieri, a decorrere dal 3 settembre 1956:

pezzature da mezzo e un chilogrammo L. 1060 per ogni q.le di farina panificata;

pezzature da 200 grammi L. 1310 per ogni q.le di farina panificata;

pezzature da 100 grammi L. 1760 per ogni q.le di farina panificata;

pezzature da 50 grammi L. 1910 per ogni q.le di farina panificata.

Le parti convengono di applicare, a decorrere dal 1° luglio 1956, il contratto collettivo nazionale lavoranti panettieri siglato il 26 luglio 1956 in Roma.

I panificatori corrisponderanno entro il mese di aprile gli arretrati derivanti dal presente accordo sia al personale fisso che a quello turnista.

Il presente verbale di accordo provvisorio verrà trasformato in contratto integrativo provinciale entro tre mesi dalla firma del contratto nazionale suddetto.

Le organizzazioni sindacali stipulanti dei lavoratori forniscono assicurazione che, in base a questo accordo, i lavoranti panettieri non effettueranno lo sciopero indetto per i giorni 11 e 12 aprile 1957.

L'Associazione dei panificatori, infine, si riserva di esaminare una tabella che verrà compilata a cura del Sindacato F.I.L.I.A. per i vari titoli spettanti ai turnisti.

Ancona, 8 aprile 1957

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 24 MAGGIO 1954 PER GLI OPERAI PANETTIERI DIPENDENTI DA PANIFICI DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

L'anno millenovecentocinquantaquattro addì ventiquattro del mese di maggio in Ascoli Piceno presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro, rappresentato per delega del Direttore dal Capo Servizio Rapporti di Lavoro sig. *Fioravanti Serafino*,

tra

il SINDACATO PROVINCIALE PANIFICATORI, rappresentato dai Direttori delle Associazioni Commercianti di Ascoli Piceno e Fermo nelle persone dei signori *Spartaco Ferranti* e comm. *Papetti Vittorio*, con la partecipazione dei datori di lavoro *Volponi Rosildo* e *Boraccini Luigi*

e

il SINDACATO PROVINCIALE PANETTIERI aderente alla C.I.S.L., rappresentato dai signori *Sergiacomi Emilio*, *Sestili Sante* e *Mazzocchi Ugo* con l'assistenza del Vice Segretario dell'Unione Sindacale Provinciale sig. *Monterubbiano Nello;* si è stipulato il seguente contratto integrativo provinciale di lavoro al contratto nazionale di lavoro stipulato in Roma il 28 aprile 1948, da valere per gli operai panettieri dipendenti da panifici della provincia di Ascoli Piceno.

Art. 1 - (Art. 4 C.N.L.)

APPRENDISTATO

L'apprendistato ha lo scopo di preparare alle mansioni di operaio panettiere i giovani dai 16 ai 19 anni.

Le assunzioni pertanto debbono essere effettuate secondo quanto stabilit[illegible] in sede nazionale, provinciale ed a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 2.

COMMISSIONE DI QUALIFICA

La Commissione di qualifica di cui all'art. 4 del C.N.L. sarà composta in forma paritetica tra datori di lavoro e lavoratori; detta Commissione che avrà sede presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e sarà presieduta da un funzionario dell'Ufficio stesso, potrà agire qualunque sia il numero dei presenti, purchè sia almeno presente alla riunione un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori.

Le attribuzioni e gli scopi di questa Commissione sono gli stessi previsti dall'art. 4 del C.N.L. cui la presente integrazione provinciale fa riferimento.

Art. 3 - (Art. 7 C.N.L.)

COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE

Le squadre di lavoro debbono essere organicamente composte come già concordato dall'art. 7 del C.N.L. cui la presente integrazione fa riferimento.

Art. 4 - (Art. 10 C.N.L.)

ORARIO DI LAVORO

L'orario normale di lavoro è di 8 (otto) ore giornaliere. Le giornate lavorative settimanali sono 6.

Art. 5 - (Art. 14 C.N.L.)

FESTIVITÀ NAZIONALI E INFRASETTIMANALI

Le festività nazionali e infrasettimanali sono quelle citate dalle leggi 27 maggio 1949, n. 260 e 11 marzo 1954, n. 90, alle quali si fa riferimento anche per quanto concerne il relativo trattamento economico.

Art. 6 - (Art. 9 C.N.L.)

CATEGORIA OPERAI E RETRIBUZIONE GIORNALIERA

Informatore	L.	1.400
Impastatore	»	1.350
Aiutante specializzato	»	1.225
Aiutante semplice	»	1.025
Apprendista 3° anno	»	785
Apprendista 2° anno	»	620
Apprendista 1° anno	»	400

Le retribuzioni di cui sopra si intendono per giornata lavorativa di otto ore, comprensive dell'indennità di caropane e di contingenza.

Le tariffe in parola hanno valore per la provincia di Ascoli Piceno.

Art. 7.

BUSTA PAGA

I lavoratori debbono essere pagati a mezzo busta paga, come previsto dalle vigenti disposizioni legislative.

Art. 8.

GENERI DI NATURA

Il dipendente durante le ore di lavoro potrà consumare gratuitamente il quantitativo di pane previsto dalle consuetudini locali.

Art. 9.

APPLICABILITÀ DEL PRESENTE CONTRATTO

Il presente accordo si applica a tutti i lavoratori dipendenti da panifici privati.

Art. 10.

Per quanto non previsto dal presente contratto provinciale si fa riferimento a quanto stabilito dall'accordo nazionale di lavoro 28 aprile 1948 e alle vigenti norme di legge.

Art. 11.

DECORRENZA E VALIDITÀ

Il presente contratto, per la parte normativa, ha la validità prevista dal C.N.L. 28 aprile 1948, mentre per la parte salariale avrà decorrenza dal 24 maggio 1954.

L'accordo in questione andrà a scadere il 31 dicembre 1954 e si intenderà tacitamente rinnovato per un altro anno e così via, qualora non disdettato da una delle parti almeno due mesi prima della sua scadenza.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale

SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 13 LUGLIO 1957 PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DI PANIFICAZIONE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Addì 13 luglio 1957, in Benevento

tra

la FEDERAZIONE PROVINCIALE PANIFICATORI, rappresentata dal Presidente *Guarriello Dionisio*, e dal Direttore dell'Unione dei Commercianti dott. *Mario Mascellaro*

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI INDUSTRIE ALIMENTARI, rappresentata dal Segretario *Miccio Carlo*, dal Segretario della Camera del Lavoro sig. *De Brasi Domenico* e da *Fiorenza Giuseppe, Bianchini Vincenzo, Sparaneo Napoleone, Di Dio Giovanni*, del Comitato direttivo della Lega Panettieri

e

la UNIONE SINDACALE PROVINCIALE DEL SANNIO, rappresentata dal dott. *Desiderio Osvaldo*,

è stato stipulato il seguente Contratto da valere in tutta la Provincia.

I. - PARTE NORMATIVA

Art. 1.

LIMITI DI APPLICABILITÀ DEL CONTRATTO

Il presente Contratto si applica a tutti i lavoratori panettieri dipendenti da panifici privati, cooperative o di appartenenza di enti pubblici.

Art. 2.

ASSUNZIONE

L'assunzione in servizio verrà effettuata tramite il locale Ufficio di Collocamento.

Per gli operai specializzati infornatore ed impastatore è concessa la facoltà di richiesta nominativa, per gli altri operai la richiesta dovrà essere numerica.

Nel caso nel quale l'operaio panettiere richiesto numericamente viene respinto, senza giustificato motivo questi a diritto di percepire una giornata di salario normale.

L'operaio deve essere adibito al lavoro derivantegli dalla sua qualifica: in casi eccezionali può essere adibito a mansioni diverse sempre inerenti alla panificazione e retribuito con il salario per le mansioni effettivamente prestate.

E' proibito nei panifici l'impiego di mano d'opera femminile; è altresì proibito l'impiego di mano di opera maschile di età inferiore ai 16 anni.

All'atto dell'assunzione l'operaio è tenuto a consegnare i seguenti documenti:

a) libretto di lavoro;

b) tessere di assicurazioni sociali, ove ne sia già in possesso;

c) tessera sanitaria;

d) stato di famiglia.

E' in facoltà del datore di lavoro di sottoporre l'operaio alla visita medica preventiva.

Art. 3.

PERIODO DI PROVA

Il periodo di prova non deve superare i sei giorni lavorativi.

In caso di licenziamento o di dimissione durante la prova non spetta il preavviso, ma solo la retribuzione del lavoro prestato ed il trattamento economico come turnista.

Detta retribuzione non può essere inferiore alle tariffe fissate nei Contratti Integrativi Provinciali per la qualifica dell'operaio.

Al termine del periodo di prova, l'operaio ove non sia stato licenziato o non si sia dimesso, si intende confermato e detto periodo viene computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Art. 4.

APPRENDISTATO

Le parti si richiamano alle norme di legge.

In attesa del regolamento sulla legge dell'apprendistato, rimane operante l'art. 4 del precedente C.C.N.L.P. del 1° aprile 1948, come più sotto si riporta.

Quando sarà riconosciuto il predetto regolamento le parti s'impegnano entro 60 giorni, a regolamentare la materia in armonia delle caratteristiche produttive e alle disposizioni di legge.

L'apprendistato ha lo scopo di preparare alle mansioni di operai panettiere i giovani dai 16 ai 19 anni.

Non potranno essere assunti come apprendisti i giovani che hanno superato i 17 anni di età.

L'apprendistato ha la durata massima di anni 3 e la durata minima di anni 2.

L'apprendista deve essere unicamente adibito a coadiuvare alla produzione e ai lavori interni ausiliari del panificio.

L'assunzione degli apprendisti dovrà avvenire tramite l'Ufficio di Collocamento locale sentito il parere della Commissione paritetica.

Si conviene che ogni squadra dovrà ammettere un apprendista allo scopo di garantire la formazione della mano d'opera qualificata e specializzata.

In ogni modo il numero degl istessi verrà fissato di anno in anno dalla Commissione paritetica a secondo delle esigenze.

Per gli apprendisti in possesso di certificato di promozione da parte di una scuola di panificazione, il periodo di apprendistato viene ridotto di un terzo.

Ai fini dell'apprendistato vale anche il tirocinio effettuato dai giovani presso altro panificio.

Il passaggio da apprendista ad operaio è subordinato all'esame di una Commissione di qualifica, composta in forma paritetica fra datori di lavoro e lavoratori.

Agli effetti della retribuzione l'apprendista fa parte della squadra operaia ed ha diritto di percepire la retribuzione fissata per la sua categoria:

a) per il primo anno il 40 % di quanto percepisce l'operaio qualificato di seconda;

b) per il secondo anno il 60 % di quanto percepisce l'operaio qualificato di seconda categoria;

c) per il terzo anno il 75 % di quanto percepisce l'operaio qualificato di seconda categoria.

Art. 5.

QUALIFICHE

Gli operai panettieri sono classificati come segue:

a) operai specializzati (impastatori ed infornatori);

b) operai qualificati di prima categoria;

c) operai qualificati di seconda categoria;

d) apprendista.

Art. 6.

CLASSIFICA DEI FORNI

Le parti convengono nel rinviare di un anno il problema della classificazione dei forni. Frattanto, fino alla nuova contrattazione nazionale collettiva, resta in vigore, a tutti gli effetti, la situazione attualmente esistente.

Art. 7.

COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE

Le squadre di lavorazione devono essere organicamente composte — per qualità e numero dei lavoratori — in base alle esigenze tecniche della produzione del pane. Comunque, in ogni panificio, qualunque sia l'entità della produzione, deve esistere l'informatore; qualora la produzione non sia tale da consentire l'assunzione di un altro operaio specializzato (impastatore) l'informatore e, per tale, intendesi anche il datore di lavoro quando non provveda in via normale e continuativa a detto lavoro, può essere coadiuvato da un operaio qualificato.

La squadra di lavorazione dovrà considerarsi un tutto organico, per cui ogni suo componente deve essere capace di svolgere le operazioni di produzione inerenti alla sua classifica, e poichè le varie operazioni di produzione del pane sono strettamente connesse fra di loro e coinvolgono quindi unitariamente il lavoro di tutti gli operai della squadra questi hanno l'obbligo di spiegare vicendevole collaborazione agli effetti della continuità del lavoro e della migliore qualità del pane.

La squadra di lavoro avrà quindi la seguente formazione:

Un infornatore;
Un impastatore;
Un aiutante.

Il minimo di produzione, per ciascun operaio, viene stabilito, per la giornata lavorativa di 8 ore, in q.li 1,25. Il massimo sempre per la stessa giornata lavorativa in q.li 1,50.

La formazione della squadra sopraindicata è obbligatoria per una produzione minima di 4 q.li. In ogni squadra può essere compreso un solo apprendista, garantendo la produzione base di q.li 1,25.

Art. 8.

DISCIPLINA DEI TURNISTI

Per i turnisti si intendono quegli operai panettieri destinati a sostituire gli operai fissi, per consentire a questi di usufruire del riposo settimanale.

Ad essi spetta la mercede contrattuale spettante ai lavoratori che sostituiscono.

Essi sono inviati dall'Ufficio di collocamento secondo la loro classifica ed in base ad un piano di riparto delle giornate di lavoro disponibili, seguendo il criterio — salvo casi eccezionali — di assegnare lo stesso turnista sempre presso le medesime aziende.

Le aziende che per il numero degli operai fissi dipendenti hanno la possibilità di assicurare quattro o cinque giornate settimanali per i turni, possono assumer un turnista interno allo scopo di sostituire gli altri ope rai nelle giornate settimanali di riposo.

Art. 9.

DELLE RETRIBUZIONI

Salva la situazione esistente in rapporto a quant concordato per la classifica dei forni, di cui all'art. 6 nei panifici la retribuzione dovrà essere corrisposta co il sistema a quintalato.

Il datore di lavoro ed i suoi famigliari che atten dono direttamente alla produzione del pane sarann considerati agli effetti della suddivisione del guadagn di cottimo come tutti gli altri lavoratori, semprech la loro partecipazione al lavoro sia effettivamente co stante e continuativa per tutta la durata del lavor stesso e semprechè i famigliari siano stati abilitati dal la Commissione paritetica di qualifica.

Nei panifici dove lavorano uno o due operai, il da tore di lavoro ed i suoi famigliari che attendono al la voro, partecipano alla suddivisione del guadagno i proporzione all'effettivo lavoro eseguito, semprechè i lavoro sia almeno di 4 ore e l'inizino insieme all squadra.

Art. 10.

ORARIO DI LAVORO

La giornata normale di lavoro è di ore 8, come prescritto dalla legge.

Le giornate lavorative settimanali sono 6.

Nel caso in cui la disoccupazione ecceda la normalità, il lavoro potrà essere riportato a 5 giornate settimanali, presi accordi fra le parti interessate.

Nel panificio dovrà essere affissa in modo ben visibile la tabella nominativa con l'indicazione dell'orario di lavoro del personale, del riposo settimanale e dei turni.

Per l'inizio della lavorazione ci si riferisce alle norme di legge.

Art. 10 *bis*.

LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO

Il lavoro straordinario, intendendosi per tale quello eseguito oltre l'orario normale di lavoro di cui all'articolo 10, potrà essere consentito eccezionalmente, senza superare le due ore giornaliere e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro solo quando non possa provvedere all'esecuzione del lavoro mediante l'assunzione di altri lavoratori.

Il compenso per il lavoro straordinario dovrà essere maggiorato del 30 per cento sulla paga oraria normale corrispondente.

Il compenso per il lavoro notturno dalle 21 alle 4 e per il sabato dalle 23 alle 4 dovrà essere maggiorato del 35 per cento sulla paga oraria normale corrispondente.

Art. 11.

MANCANZA DI ENERGIA ELETTRICA

Nel caso in cui la mancanza di energia elettrica provenga dall'esterno del panificio e nei casi in cui non vi sia stato tempo materiale per riparare il guasto che ha prodotto l'interruzione, non è dovuto alcun compenso speciale all'operaio per la lavorazione a mano.

Quando invece la mancanza di energia elettrica sia imputabile ad incuria del proprietario del forno e gli operai siano costretti ad effettuare il lavoro a mano verrà corrisposto agli stessi un compenso complementare del 25 per cento sulla paga.

Art. 12.

FERIE

A tutti i lavoratori di cui al presente contratto sarà corrisposto ogni anno un periodo di riposo retribuito nella misura di 14 giornate lavorative sulla paga media percepita annualmente dal 1° luglio dell'anno in corso al trenta giugno dell'anno successivo.

Le ferie sono irrinunziabili ed ogni atto contrario è nullo.

Esse possono essere divise in due periodi, presi accordi fra le parti.

Esse non possono decorrere da un giorno festivo e non possono essere date in periodo di preavviso.

Il diritto alle ferie matura per 365esimi ed esse devono essere corrisposte per frazione anche in caso di licenziamento o dimissioni, qualunque sia l'anzianità di servizio.

Quanto è stabilito per l'operaio fisso, nella misura proporzionale spetterà anche ai turnisti.

Art. 13.

CONGEDO MATRIMONIALE

In caso di matrimonio l'operaio ha diritto ad un congedo retribuito di 15 giorni.

Egli dovrà preavvisare la ditta almeno otto giorni prima del giorno di inizio del congedo richiesto per ottenere il pagamento della retribuzione, durante il periodo del congedo, ha l'obbligo di esibire al datore di lavoro regolare documentazione della celebrazione del matrimonio.

In difetto di tale formalità l'operaio perde il diritto al congedo retribuito che deve essere in ogni caso usufruito a tempo debito.

Resta inteso che la retribuzione, durante il congedo, sarà quella di fatto corrisposta al lavoratore.

Art. 14.

FESTIVITÀ NAZIONALI ED INFRASETTIMANALI

Per festività nazionali ed infrasettimanali e per il relativo trattamento economico si fa riferimento a quanto determinato dalle disposizioni di legge.

Le festività nazionali ed infrasettimanali annualmente in numero di 17 sono le seguenti:

Capodanno - Epifania - S. Giuseppe - Lunedì di Pasqua - L'Ascensione - Corpus Domini - S. Pietro - 2 luglio - Feragosto - Ognissanti - Immacolata - Natale - S. Stefano - 25 aprile - 1° maggio - 2 giugno - 4 novembre.

La produzione per tali giornate, anche se anticipata, sarà compensata con la retribuzione normale maggiorata del 100 per cento.

I turnisti fruiranno di uguali diritti dei lavoratori fissi e la loro corresponsione sarà regolata in rapporto alle giornate di lavoro prestato nelle singole aziende.

Per facilitare la corresponsione si useranno le formalità previste in questo stesso contratto per la gratifica natalizia.

Art. 15.

GRATIFICA NATALIZIA

Il lavoratore ha diritto ad una gratifica natalizia che verrà corrisposta entro il 24 dicembre di ogni anno pari ad una mensilità del salario.

Tale gratifica verrà computata sulla media delle paghe globali percepite mensilmente durante l'anno.

I turnisti avranno diritto ad analoga gratifica commisurata in rapporto alle giornate di lavoro prestate.

Il diritto della gratifica matura per 365esimi ed essa dovrà essere corrisposta per frazioni anche in caso di licenziamento o dimissioni qualunque sia l'anzianità di servizio.

Art. 16.

TRATTAMENTO DI MALATTIA, DI INFORTUNIO ED ASSICURAZIONI SOCIALI

I lavoratori dovranno essere assicurati secondo le norme stabilite dalla legge e cioè:

1) Contro gli infortuni;

2) Assicurazioni sociali obbligatorie;

3) Trattamento di malattia e prestazione sanitaria.

In caso di malattia o di infortunio il datore di lavoro è tenuto alla conservazione del posto per il periodo di indennizzabilità stabilito dalle disposizioni di legge senza interruzione dell'anzianità di servizio.

Per le prime tre giornate di malattia o di infortunio del prestatore d'opera, non indennizzate dai competenti Istituti, verrà corrisposto all'operaio ammalato o infortunato per un periodo superiore a sette giorni, da parte del datore di lavoro, il 60 % della paga globale come se avesse lavorato.

Art. 17.

CHIAMATA ALLE ARMI

Nel caso di chiamata alle armi per il servizio di leva valgono le disposizioni di cui al decreto-legge 13 settembre 1946 n. 303 che precisano come la chiamata alle armi per il servizio di leva sospenda il rapporto di lavoro per tutto il periodo di servizio militare di leva ed il lavorante abbia diritto alla conservazione del posto.

Al lavoratore chiamato alle armi saranno corrisposte a titolo di premio quattro giornate di paga.

Art. 18.

RICHIAMO ALLE ARMI

In caso di richiamo alle armi non viene risolto il rapporto di lavoro ed il lavoratore avrà diritto al trattamento previsto dalle disposizioni di legge in vigore all'atto del richiamo.

Esaurito il servizio militare tanto di leva che di richiamo, il lavoratore nel termine di 30 giorni dovrà presentarsi in azienda per riprendere servizio, in caso contrario, salvo comprovati motivi di forza maggiore da comunicarsi entro il termine predetto, sarà considerato dimissionario.

Art. 19.

DELLE FUNZIONI

Gli operai, pur restando adibiti ciascuno alle specifiche mansioni cui sono stati assunti, hanno l'obbligo di coadiuvarsi reciprocamente per il buon andamento della produzione.

L'operaio panettiere deve essere adibito esclusivamente alla lavorazione del pane e non potrà essere quindi impiegato ai lavori di facchinaggio e ad altri lavori esterni.

Esso è tenuto solo al trasporto della farina e del combustibile dal magazzino al laboratorio purchè il magazzino sia posto nello stesso caseggiato in cui risiede il panificio.

Ove detti magazzini si trovassero in altri caseggiati, per il trasporto della farina, legna e carbone, all'operaio panettiere spetterà una indennità speciale di lire 150 al giorno.

L'operaio è pure tenuto al trasporto del pane dal laboratorio all'annesso negozio di vendita.

E' vietato al datore di lavoro di adibire a qualsiasi operazione inerente alla produzione del pane il personale incaricato alla distribuzione (porta-pane, autisti, personale di negozio ecc).

Art. 20.

ASSENZE

Le assenze devono essere giustificate entro 24 ore, salvo casi comprovati di impedimento; in difetto sono passibili di punizione disciplinare. In ogni modo, dopo tre giorni di assenza ingiustificata, l'operaio sarà ritenuto dimissionario.

Art. 21.

LICENZIAMENTO, DIMISSIONI E PREAVVISO

Ferme le disposizioni in materia, di cui all'art. 2118 del C. C. ed alle quali ci si riferisce, il licenziamento e le dimissioni dell'operaio compreso il turnista interno, che abbia superato il periodo di prova, debbono essere precedute da preavviso:

— di sette giorni con decorrenza dal sabato di ciascuna settimana per gli operai che non hanno raggiunto i cinque anni di servizio;

— di giorni 10 per gli operai che hanno una anzianità superiore di servizio.

In caso di mancato preavviso è dovuto da ambo le parti una indennità sostitutiva pari all'importo della retribuzione corrispondente.

Il preavviso compiuto in servizio è valevole ai fini del computo dell'anzianità.

Art. 22.

INDENNITÀ DI LIQUIDAZIONE

Oltre al preavviso di cui all'articolo precedente, il lavoratore che abbia compiuto il periodo di prova avrà diritto, in caso di licenziamento, ad una indennità così commisurata:

7 giorni di paga per ogni anno di servizio prestato per i primi tre anni di servizio;

giorni 8 di paga per ogni anno di servizio prestato dai tre ai sei anni;

giorni 11 di paga per ogni anno di servizio prestato oltre i sei anni e fino a 10 anni;

giorni 14 di paga per ogni anno di servizio prestato oltre i 10 anni.

Per paga si intende la completa retribuzione come prevista dalle leggi. In ogni caso questa non potrà essere inferiore ai minimi di produzione giornaliera stabiliti provincialmente.

Le frazioni di anno saranno conteggiate in ragione di un dodicesimo per ogni mese compiuto in servizio.

In caso di dimissioni, all'operaio spetta:

fino all'anzianità di cinque anni il 75 % dell'indennità sopra indicata;

oltre l'anzianità di cinque anni il 100 % dell'indennità sopra indicata.

L'intero trattamento è dovuto a dimissionari per causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale ed al lavoratore che abbia compiuto i limiti di età agli effetti del diritto alla pensione.

Agli operai turnisti, poichè non possono usufruire dell'istituto riguardante l'indennità di licenziamento, sarà corrisposta giornalmente una indennità pari ad una giornata di paga divisa per 50.

Le suddette indennità di liquidazione avranno efficacia coll'andata in vigore del presente contratto.

Art. 23.

DOVERI

Il personale dipende dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci che regola, distribuisce ed assegna il lavoro.

Il lavoratore deve adempiere al proprio lavoro scrupolosamente e con coscienza; deve pertanto osservare con sollecitudine ed intelligenza le disposizioni del datore di lavoro o di chi ne fa le veci, e conservare rapporti di cordialità con i compagni di lavoro.

Deve osservare l'orario di lavoro. Deve avere la massima cura per la conservazione delle macchine, degli utensili e di quanto gli viene affidato per l'adempimento del suo lavoro.

Curerà altresì la pulizia personale e l'igiene della panificazione, la pulizia del laboratorio e dei forni, con esclusione della canna fumaria.

E' vietato fumare nel laboratorio stesso.

Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti sopra indicati, che siano imputabili a sua colpa o negligenza.

Il datore di lavoro userà da parte sua, verso i dipendenti, la considerazione che essi meritano, quali collaboratori al buon andamento dell'azienda.

Art. 24.

SANZIONI DISCIPLINARI

Le infrazioni al presente contratto od alle altre norme interne di lavoro possono essere punite:

1) con il rimprovero verbale o scritto;

2) con la multa fino al massimo di un terzo della paga giornaliera;

3) con la sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo massimo di due giorni;

4) con il licenziamento in tronco senza preavviso e con indennità, o senza preavviso e senza indennità.

La multa potrà essere inflitta all'operaio che:

a) ritardi l'inizio del lavoro senza giustificato motivo, lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza autorizzazione;

b) abbandoni senza permesso o senza giustificato motivo il proprio posto di lavoro;

c) fumi durante il lavoro di impasto o di fornitura del pane;

d) commetta ogni altra mancanza contraria alla disciplina ed all'igiene.

L'importo delle multe verrà versato ad un Ente di Assistenza per la categoria.

La sospensione dal lavoro e dalla retribuzione potrà essere inflitta per i seguenti motivi:

a) sia recidivo della stessa mancanza punita per due volte con multa nei mesi precedenti;

b) non si presenti al lavoro senza giustificato motivo per uno o due giorni;

c) dia disposizione contraria o agisca in contrasto, senza giustificato motivo, a quanto stabilito dal datore di lavoro;

d) si presenti al lavoro in stato di ubriachezza manifesta.

Il licenziamento in tronco senza preavviso, ma con le altre indennità, potrà essere inflitto per i seguenti motivi:

a) assenze ripetute ingiustificate per cinque volte in un anno;

b) recidiva in mancanze punite con la sospensione nei sei mesi precedenti;

c) infedeltà verso l'azienda;

d) rissa o vie di fatto verso i compagni ed i dipendenti di lavoro.

Il licenziamento in tronco senza preavviso, ne indennità, potrà essere inflitto:

a) per insubordinazione accompagnata con atti delittuosi verso il datore di lavoro;

b) per furto, frode e falso, danneggiamento volontario al materiale dell'azienda.

Art. 25.

TRAPASSO DI AZIENDA

In caso di trapasso, cessione o trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda, il prestatore d'opera, conserva, nei confronti del nuovo titolare, la propria qualifica e tutti i diritti acquisiti per effetto della sua anzianità di servizio.

Per quanto si riferisce all'indennità di anzianità maturata, ed ai diritti acquisiti in materia di preavviso dal personale in servizio all'atto del trapasso della azienda da altro titolare è data facoltà al datore di lavoro cedente od a quello subentrante di procedere alla relativa liquidazione.

In caso di fallimento della ditta, il dipendente ha diritto alle indennità stabilite dal presente contratto come per il caso di licenziamento; ed il complessivo suo avere sarà considerato credito privilegiato.

Art. 26.

INDUMENTI DI LAVORO

Ai lavoratori che prestano l'attività nei panifici saranno forniti ogni anno gratuitamente i seguenti indumenti:

2 paia di calzoni (1 corto e 1 lungo);
2 canottiere di lana;
1 grembiule.

Ai lavoratori che non vengono forniti gli indumenti di cui sopra spetterà una indennità giornaliera di L. 50. Le norme di cui sopra valgono anche per i turnisti fissi. Per i turnisti, che per ragioni obiettive sono costretti ad effettuare i turni con più aziende si corrisponderà comunque una indennità sostitutiva di L. 50 al giorno.

Art. 27.

PERMESSI SINDACALI

Ai lavoratori, che in rappresentanza della categoria sono membri di organi delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, sia centrali che locali, saranno concessi brevi permessi non retribuiti per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle organizzazioni predette e non ostino impedimento di ordine tecnico aziendale.

Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto all'azienda cui il lavoratore appartiene, dalle organizzazioni sindacali predette tramite le associazioni territoriali dei panificatori.

Art. 28.

ASPETTATIVE PER CARICHE SINDACALI

Al lavoratore che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche sindacali e pubbliche è concessa una aspettativa per la durata della carica fino ad un massimo di due anni.

Durante l'aspettativa non compete retribuzione alcuna, mentre decorre l'anzianità ai soli fini della indennità di licenziamento e non agli effetti della gratifica natalizia, del godimento delle ferie, ecc.

Art. 29.

TRATTAMENTO DELLA PANIFICAZIONE FESTIVA O DOMENICALE

Nel caso in cui le autorità autorizzassero chiusure festive e domenicali ai panifici, il trattamento economico spettante ai lavoratori nelle giornate di doppia panificazione è il seguente :

1) retribuzione complessiva per il lavoro effettivamente compiuto ed in ogni caso non inferiore alla retribuzione corrispondente ai due minimi giornalieri di produzione, nei suoi componenti globali, stabiliti negli integrativi provinciali;

2) si applicherà la maggiorazione per il lavoro straordinario eseguito dopo le 8 ore in misura del 30 % ;

3) la doppia panificazione deve essere considerata, a tutti gli effetti altra giornata di lavoro e pertanto nella settimana in cui questa verrà a cadere si dovrà procedere ugualmente al rispetto del riposo settimanale ed alla conseguente sostituzione dell'operaio fisso con il turnista che normalmente lo sostituisce (si precisa che così operando si intende fare riposare l'operaio nella settimana di due giornate intere).

Il turnista regolarmente invitato dall'Ufficio di collocamento e respinto ha diritto ugualmente alla retribuzione.

Art. 30.

RECLAMI E CONTROVERSIE INDIVIDUALI

Per l'esame e la risoluzione di tutte le controversie inerenti all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, le parti convengono che prima di portare le controversie alla Magistratura, dovrà essere tentata la conciliazione tramite le organizzazioni di categoria.

Art. 31.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Rimangono salve le condizioni di miglior favore acquisite dai lavoratori.

Art. 32.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto di lavoro entrerà in vigore a decorrere dal 1° agosto 1957 ed avrà la durata di due anni.

Sarà tacitamente rinnovato di anno in anno se non verrà disdettato tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di disdetta, il presente contratto resterà ugualmente in vigore fino alla sua sostituzione.

PARTE SALARIALE

Art. 1.

La retribuzione va corrisposta col sistema del quintalato. L'importo del quintalato sarà ripartito fra i componenti della squadra.

Il datore di lavoro ed i suoi famigliari che attendono direttamente alla produzione del pane saranno considerati agli effetti della suddivisione dell'importo di cui sopra, come tutti gli altri lavoranti semprechè la loro partecipazione al lavoro sia effettivamente costante e continuativa per tutta la durata del lavoro stesso e semprechè i famigliari siano abilitati dalla Commissione paritetica di qualifica.

Nei panifici dove lavorano uno o due operai il datore di lavoro ed i suoi famigliari che attendano al lavoro, partecipano alla suddivisione del guadagno

in proporzione all'effettivo lavoro eseguito semprechè il lavoro sia almeno di 4 ore e lo inizino insieme alla squadra.

Allo scopo di risolvere il più possibile il fenomeno della disoccupazione aderendo alla proposta del Ministero del Lavoro, si conviene che nei panifici ove lavorano almeno 3 operai, il datore di lavoro che partecipa alla lavorazione in squadra usufruirà del riposo settimanale.

Art. 2.

Il salario per i lavoratori panettieri è stabilito prendendo come base il dato di panificazione (L. 750) per ogni quintale di farina.

Esso sarà variato secondo le modifiche che saranno apportate al dato di panificazione.

Art. 3.

Il salario è ragguagliato ad un quintale di farina, nella misura stabilita nel seguente schema per ciascun tipo di produzione.

Nello schema è indicata la produzione base per la giornata lavorativa di otto ore di lavoro per ciascun tipo di produzione.

E' consentita una maggiore produzione ma in misura non superiore al 10 % della produzione base.

Il guadagno giornaliero per gli operai non potrà essere mai inferiore a quello corrispondente alla produzione base diminuito del 10 % anche nel caso che la produzione venga ridotta di oltre il 10 %.

SCHEMA PER I VARI TIPI DI PRODUZIONE

Appezzatura	Salario per 1 q.le di farina	Produz. base per ogni operaio
a) da Kg. 1 a Kg. 2	L. 750	ql. 1,50
b) da Kg. 0,500	» 950	» 1,25
c) da Kg. 0,200	» 1.100	» 1,00
d) da Kg. 0,100	» 1.700	» 0,80
e) da Kg. 0,050	» 2.000	» 0,50

Art. 4.

Per i panifici che non sono attrezzati con impastatrice elettrica e con forno a scaldamento diretto il salario ragguagliato a un quintale di farina sarà aumentato del 15 %, per ciascun tipo di produzione di cui al precedente schema.

Art. 5.

Nel caso in cui la mancanza di energia elettrica provenga dall'esterno del panificio e nei casi in cui non vi sia stato tempo per riparare il guasto che ha prodotto l'interruzione, non è dovuto alcun compenso speciale all'operaio per la lavorazione a mano.

Quando invece l'eventuale mancanza di energia sia imputabile ad incuria del proprietario del forno e gli operai siano costretti ad effettuare il lavoro a mano verrà corrisposto agli stessi un compenso complementare del 25 % sulla paga.

Art. 6.

Di comune accordo le parti stabiliscono di ripartire la somma relativa alla panificazione di un quintale di farina nelle seguenti percentuali:

1) per la squadra normale di tre unità:

Infornatore	36 %
Impastatore	34 %
Op. Qualificato	30 %

2) Per la squadra di due unità:

Infornatore	51 %
Impastatore	49 %

Il salario dell'apprendista componente la squadra è in percentuale quello stabilito dall'art. 4 del Contratto Nazionale 26 luglio 1956 e alla sua formazione vi concorreranno tutti i componenti la squadra in rapporto alla percentuale di ripartizione stabilita ai punti 1) e 2) del presente articolo.

Art. 7.

Fermo restando il sistema di paga per quintale di farina panificata come stabilito dall'art. 2 del presente Contratto, agli operai specializzati verrà corrisposta, in aggiunta alla paga per quintalato lire 417,50, agli operai qualificati L. 322,50; agli apprendisti dai 18 ai 20 anni L. 101; agli apprendisti da 16 a 18 anni L. 89.

Le quote salariali di cui sopra sono comprensive degli scatti di contingenza verificatisi sino al 1° maggio 1957 e tengono conto degli accordi nazionali 8 febbraio 1952, 16 marzo 1956 e 7 giugno 1956.

Art. 8.

Per quanto riguarda eventuali futuri aumenti del costo della vita si concorda che saranno concessi, di volta in volta, gli aumenti di contingenza che deriveranno dal valore del punto stabilito dall'accordo interconfederale 15 gennaio 1957.

Art. 9.

Si concorda altresì che all'operaio addetto al trasporto del pane verrà corrisposto il salario corrispondente a quello stabilito per l'aiutante panettiere addetto allo stesso panificio, con una maggiorazione del 5 per cento.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 4 LUGLIO 1957 PER I LAVORANTI PANETTIERI DELLA PROVINCIA DI CHIETI

L'anno millenovecentocinquantasette il giorno 4 del mese di luglio, nei locali dell'Associazione Provinciale dei Commercianti in Chieti al corso Marrucino n. 99, sono presenti i signori:

La Rovere Salvatore, Pres. Sind. Prov. Panificatori; dott. *De Francesco Francesco*, Segret. Sindacale C.I.S.L.; *Rabottini Nicola*, Segr. Prov. Lav. Panettieri; *Bascelli Antonio*, dell'Esec. Sind. Prov. Panettieri; *Bascelli Francesco*, dell'Esec. Sind. Prov. Panettieri; *Di Liorio Dante*, dell'Esec. Sind. Prov. Panet.; *Sigismondi Mauro*, dell'Esec. Sind. Prov. Panettieri.

Funge da segretario il Direttore dell'Associazione Prov.le dei Commercianti sig. *Aldo Testa*

si stipula il seguente Contratto Provinciale di Lavoro Integrativo al Contratto Collettivo Nazionale Lavoranti Panettieri (C.C.N.L.P.) del 26 luglio 1956.

Art. 1.

Il presente Contratto abroga e sostituisce tutti i precedenti contratti integrativi di categoria stabiliti per la Provincia di Chieti.

Art. 2.

Il Contratto Collettivo Nazionale Lavoranti Panettieri (C.C.N.L.P.) concordato in Roma il 26 luglio 1956 viene accettato dalle parti e diventa quindi parte integrante del presente che ha lo scopo di fissare le norme che il suddetto demanda a quelli integrativi Provinciali.

Art. 3.

DELLE RETRIBUZIONI

(rif. art. 9 C.C.N.L.P.)

A norma del 2 comma dell'art. 9, tra le parti si stabilisce che il sistema di retribuzione sia quello orario.

La paga è composta come segue:

a) paga base oraria;
b) contingenza;
c) caropane: L. 20 per ogni giornata di presenza

La paga base oraria è la seguente:

Infornatore	L.	76
Impastatore	»	71
Aiutante specializzato	»	50
Aiutante comune	L.	48
Apprendista 1° anno	»	17
Apprendista 2° anno	»	26
Apprendista 3° anno	»	33
Portapane o ragazzo bottega	»	19

Contingenza: come dagli Integrativi Prov. precedenti, rimane in vigore il riconoscimento della scala mobile. Si riporta pertanto la tabella delle quote in vigore al 1° maggio 1957, nonchè le quote di aumento o diminuzione di ogni scatto di un punto della contingenza:

Qualifiche e limite d'età	Quote per le 8 ore di lavoro al 1-5-1957	Quota corrispond. allo scatto di un punto
Informatore - Impastatore		
superiori anni 20	687	15.12
Aiutante		
superiori anni 20	663.50	13,85
dai 18 ai 20 anni	624	13.44
dai 16 ai 18 anni . . .	516.50	11.81
Apprendista		
superiori anni 20 . . .	651,50	13.11
dai 18 ai 20 anni . . .	609,50	12,24
dai 16 ai 18 anni . . .	484	9.65
inferiori ai 16 anni . . .	345	7,69
Portapane o garzone		
superiori anni 20	634,50	12,30
dai 18 ai 20 anni . . .	593	11,49
dai 16 ai 18 anni	478.50	9,08
inferiori ai 16 anni . . .	332	6.31

Minimi di produzione: i panettieri lavoranti nei forni a combustione indiretta con piano complessivo di cottura a mq. 5,5 garantiscono una lavorazione minima nelle otto ore di Kg. 120 di farina per ogni componente la squadra di produzione (esclusi gli apprendisti) e compresi datore di lavoro e familiari ininterrottamente partecipanti alla panificazione.

Con le stesse modalità, di cui al comma precedente, nei forni superiori a mq. 5,5 sino a mq. 11, il minimo è fissato in Kg. 150 di farina; nei forni oltre mq. 11 Kg. 175 per ogni componente la squadra.

Art. 4.

LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO

(rif. art. 10 *bis* del C.C.N.L.P.)

Il compenso per il lavoro straordinario sarà maggiorato del 30 % sulla paga base oraria; la quota di contingenza per ogni ora di straordinario sarà 1/8 di quella giornaliera senza alcuna maggiorazione.

Il lavoro notturno (dalle ore 21 alle 4 e per il sabato dalle 23 alle 4) è consentito solo con le autorizzazioni previste dalla legge.

Il compenso per le ore notturne verrà maggiorato del 35 % sulla paga oraria globale (cioè paga base oraria più quota oraria di contingenza).

Art. 5.

FESTIVITÀ NAZIONALI ED INFRASETTIMANALI

(rif. art. 14 C.C.N.L.P.)

Esse sono: 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, 4 Novembre, nazionali e Capodanno, Epifania, S. Giuseppe, Patrono, Lunedì di Pasqua, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo, Ferragosto, Ognissanti, Immacolata Concezione, Natale, S. Stefano, infrasettimanali.

A tutti indistintamente i dipendenti verrà corrisposto in dette giornate, anche se cadenti di domenica, un compenso uguale alla paga globale di otto ore.

Ai turnisti invece in proporzione alle giornate di lavoro prestate nelle singole aziende. Inoltre, in caso di prestazione di lavoro, anche se anticipata, le ore di effettivo lavoro verranno compensate con una maggiorazione del 30 % sulla paga oraria globale.

Art. 6.

TRATTAMENTO DI MALATTIA O INFORTUNIO

(rif. art 16 C.C.N.L.P.)

In deroga a quanto stabilito dall'art. 16 ultimo comma, si conviene che ai lavoratori malati o infortunati verrà corrisposto un compenso relativo ad ore tre di paga globale, per ogni giornata di malattia riconosciuta, sino ad un massimo di ore 24

Art. 7.

DELLE FUNZIONI

(rif. art. 19 del C.C.N.L.P.)

Qualora i magazzini si trovassero in caseggiati diversi da quello del panificio, agli incaricati del trasporto farina e combustibili verrà corrisposto un compenso di L. 20 a quintale per ogni 100 metri di distanza.

Art. 8.

INDENNITÀ DI LIQUIDAZIONE

(rif. art. 22 del C.C.N.L.P.)

Agli operai turnisti esterni, poichè essi non possono usufruire dell'istituto riguardante tale indennità, verrà corrisposta giornalmente insieme al salario una indennità pari ad una giornata di paga globale divisa per cinquanta.

Art. 9.

INDUMENTI DI LAVORO

(rif. art. 26 del C.C.N.L.P.)

Ogni anno, entro luglio, ai lavoranti fissi e turnisti interni, verranno forniti gratuitamente i seguenti indumenti:

due paia di calzoni;

due paia di canottiere di lana;

due grembiuli.

Ai turnisti esterni i detti indumenti verranno forniti nella data suddetta dalle aziende in cui hanno lavorato nell'anno precedente ed in proporzione alle giornate di lavoro prestate presso ognuna. Ai nuovi dipendenti gli indumenti verranno forniti solo dopo sei mesi di anzianità e rinnovati dopo ogni anno.

Art. 10.

A spiegazione di quanto stabilito al punto 1° dell'art. 29 del C.C.N.L.P. si precisa che per minimo di ore da retribuire nelle giornate di panificazione anticipata s'intende ore 14, di cui le prime otto ore verranno pagate con paga globale ordinaria e le successive con la maggiorazione di straordinario di cui all'art. 4 del presente integrativo.

Art. 11.

In caso d'impossibilità di stabilire il turno settimanale di riposo per mancanza di disoccupati panettieri, qualificati dalla Commissione Paritetica di cui alla legge, al dipendente che per tale motivo deve rinunciare alla giornata di riposo verrà corrisposto, per le ore di lavoro effettuate in tale giornata, il relativo compenso maggiorato del 30 % sulla paga globale.

Art. 12.

La data di entrata in vigore del presente contratto è il 1° luglio 1956. Sarà tacitamente rinnovato di anno in anno se non verrà disdettato tre mesi prima della scadenza con lettera R.R.

In caso di disdetta resterà in vigore sino alla sua sostituzione.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 26 SETTEMBRE 1958 PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DI PANIFICAZIONE DELLA PROVINCIA DI MACERATA

L'anno millenovecentocinquantotto, il giorno ventisei del mese di settembre a Macerata,

presso

l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M. O., sotto la presidenza del suo Direttore dott. *De Berardinis Aristide*, assistito dal dott. *Bilardo Enzo*;

tra

l'Associazione Provinciale Artigiani, rappresentata dal suo segretario avv. *Tambroni Rodolfo* e dal signor *Tamburrini Cesare*;

la Federazione Provinciale Artigiani, rappresentata dal suo segretario sig. *Salomoni Giuseppe*.

e

l'Unione Sindacale Provinciale (C.I.S.L.), rappresentata dal suo segretario sig. *Domenico Venturi*;

la Camera Confederale del Lavoro (C.G.I.L.), rappresentata dal suo segretario generale sig. *Gambelli Argeo* e dal segretario sig. *Boarelli Primo*;

la Camera Sindacale Provinciale (U.I.L.), rappresentata dal suo segretario sig. *Nanni Sergio*;

si è raggiunto il presente accordo integrativo provinciale per i dipendenti da aziende di panificazione della provincia di Macerata.

Art. 1.

A tutti i lavoratori, escluse le donne, dipendenti da aziende di panificazione della Provincia saranno corrisposte le seguenti retribuzioni:

a) Operaio specializzato (infornatore e impastatore) sopra 20 anni:

paga conglobata al 30 giugno 1954	L.	1.137 —
indennità di contingenza	»	193 —
totale giornaliero	»	1.330 —

b) Operaio qualificato (1ª categoria) sopra 20 anni:

paga conglobata al 30 giugno 1954	L.	1.026,50
indennità di contingenza	»	173,50
totale giornaliero	»	1.200 —

c) Operaio qualificato (1ª categoria) dai 18 ai 20 anni:

paga conglobata al 30 giugno 1954	L.	931,50
indennità di contingenza	»	168,50
totale giornaliero	»	1.100 —

d) Operaio qualificato (2ª categoria) sopra 20 anni:

paga conglobata al 30 giugno 1954	L.	936 —
indennità di contingenza	»	164 —
totale giornaliero	»	1.100 —

e) Operaio qualificato (2ª categoria) dai 18 ai 20 anni:

paga conglobata al 30 giugno 1954	L.	846,50
indennità di contingenza	»	153,50
totale giornaliero	»	1.000 —

Art. 2.

Possono essere assunti come apprendisti i giovani dai 16 ai 19 anni.

La durata massima dell'apprendistato viene fissata in 3 anni, salvo il disposto dell'art. 18 della legge 19 gennaio 1955, n. 25.

I minimi di paga base giornaliera sono commisurati a quelli dell'operaio qualificato di 1ª categoria sopra 20 anni secondo le percentuali sotto indicate.

a) Giovani 16-19 anni:

1° anno - 40 %:	L.	412 —	+	148 —	=	L.	560
2° anno - 50 %:	»	517 —	+	148 —	=	»	665
3° anno - 60 %:	»	616,50	+	168,50	=	»	785

b) Giovani 17-20:

1° anno - 45 %:	L.	462 —	+	148 —	=	L.	610
2° anno - 45 %:	»	566,50	+	168,50	=	»	735
3° anno - 65 %:	»	666,50	+	168,50	=	»	835

c) Giovani 18-21 anni:

1° anno - 50 %: L. 516,50 + 168,50 = L. 685
2° anno - 60 %: » 616,50 + 168,50 = » 785
3° anno - 70 %: » 721,50 + 173,50 = » 895

d) Giovani 19-22 anni:

1° anno - 55 %: L. 566,50 + 168,50 = L. 735
2° anno - 65 %: » 666,50 + 173,50 = » 840
3° anno - 75 %: » 771,50 + 173,50 = » 945

Art. 3.

L'indennità di contingenza seguirà l'indice della scala mobile dell'industria.

Art. 4.

Per quanto contemplato nel presente accordo dovranno applicarsi le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro 26 luglio 1956 per le aziende di panificazione e disposizioni di legge vigenti.

Art. 5.

Il presente accordo integrativo al contratto nazionale, citato all'art. 4, entrerà in vigore il 1° ottobre 1958 ed avrà la durata di un anno.

Nel caso in cui non venga disdettato con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza, s'intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 31 MARZO 1958 PER I LAVORATORI PANETTIERI DELLA PROVINCIA DI POTENZA

L'anno 1958, addì 31 marzo, in Potenza nella sede dell'Ufficio del Lavoro, alla presenza del dott. *F. Ugo Campolonghi* direttore dell'Ufficio Regionale del Lavoro, si sono riuniti:

il sig. *Buccieri Raffaele*, direttore dell'Associazione Commercianti della Provincia di Potenza, assistito dal sig. *Carchio Pasquale* rappresentante dei panificatori;

il sig. *Ruggiero Gioacchino* rappresentante dei panettieri, assistito dal sig. *Blasi Michele* della C.I.S.L. di Potenza;

Logiudice Antonio rappresentante della C.G.I.L. di Potenza;

Recolla Pietro rappresentante della U.I.L. di Potenza;

ed hanno stipulato il seguente contratto provinciale per i panettieri della provincia di Potenza.

Art. 1.

LIMITI DI APPLICABILITÀ DEL CONTRATTO

Il presente contratto si applica a tutti i lavoratori panettieri dipendenti da panifici privati, cooperative o di appartenenza di enti pubblici che prestano la loro opera in aziende della provincia di Potenza.

Art. 2.

ASSUNZIONE

L'assunzione in servizio verrà effettuato tramite il locale Ufficio di Collocamento in conformità della legge 29 aprile 1949, n. 264 e del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, n. 1241.

Art. 3.

PERIODO DI PROVA

Il periodo di prova non deve superare i sei giorni lavorativi e deve risultare da atto scritto.

Durante tale periodo la retribuzione non può essere inferiore ai minimi salariali per le singole qualifiche.

Art. 4.

APPRENDISTATO

Le parti fanno in merito esplicito riferimento alla legge 19 gennaio 1955, n. 25 ed al relativo regolamento.

In considerazione delle caratteristiche produttive del settore concordano inoltre quanto segue:

possono essere assunti come apprendisti panettieri giovani dai 16 ai 20 anni;

l'apprendistato ha la durata massima di anni 3 e minima di anni 2;

l'apprendista deve essere unicamente adibito a coadiuvare alla produzione o ai lavori interni ausiliari del panificio.

Agli effetti della retribuzione l'apprendista fa parte della squadra operaia ed ha diritto di percepire la retribuzione fissata per la sua categoria con le seguenti percentuali:

a) per il primo anno il 40 per cento di quanto percepisce l'operaio qualificato di seconda categoria;

b) per il secondo anno il 60 per cento di quanto percepisce l'operaio qualificato di seconda categoria;

c) per il terzo anno il 75 per cento di quanto percepisce l'operaio qualificato di seconda categoria.

Art. 5.

QUALIFICHE

Gli operai panettieri sono classificati come segue:

a) operai specializzati (impastatori e infornatori);

b) operai qualificati di prima categoria;

c) operai qualificati di seconda categoria;

d) manovali comuni od operai ausiliari;

e) apprendisti.

Art. 6.

RETRIBUZIONE

In linea di massima la retribuzione dovrà essere corrisposta con il sistema a quintalato.

Comunque al fine di non pregiudicare eccezionali situazioni di fatto esistenti nella provincia si consente, in via straordinaria, il pagamento a giornata.

Art. 7.

MINIMI E MASSIMI DI PRODUZIONE CON IL SISTEMA A QUINTALATO

La produzione di ogni operaio per otto ore di lavoro giornaliero (valutando la produzione della squadra ed operando la media) non può essere inferiore alla seguente:

a) per pane di pezzatura fino a gr. 190 produzione minima di farina kg. 90, produzione massima kg. 110 di farina;

b) per pane di pezzatura superiore a gr. 190, produzione minima kg. 125 di farina, produzione massima kg. 175 di farina.

Art. 8.

ORARIO DI LAVORO

L'orario normale di lavoro è di otto ore giornaliere durante il quale la produzione non può essere inferiore ai quantitativi previsti nell'articolo precedente.

Qualora per motivi non imputabili al prestatore di lavoro, non si raggiungesse tale minimo, sarà dovuta al lavoratore la paga integrale di otto ore, come se avesse raggiunto la produzione stessa.

Superati invece i massimi di produzione innanzi previsti, per il solo compenso eccedente, sarà corrisposta una maggioranza del 20 per cento.

Art. 9.

LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO

Il lavoro straordinario, intendendosi per tale quello oltre l'orario normale di lavoro di cui all'art. 8, potrà essere consentito eccezionalmente senza superare le due ore giornaliere e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro solo quando non possa provvedere all'esecuzione del lavoro mediante l'assunzione di lavoratori.

Il compenso per il lavoro straordinario dovrà essere maggiorato del 20 per cento sulla paga oraria normale e contingenza corrispondente.

Il lavoro notturno è regolato dalle norme di legge in vigore e compensato, per le deroghe autorizzate con la maggiorazione del 25 per cento sulla paga conglobata.

Art. 10.

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

La contingenza è un elemento integrante del salario. Per la sua applicazione le parti si riportano a quanto disposto dagli accordi interconfederali.

Art. 11.

FERIE ANNUALI

Si conviene che a tutti i lavoratori dipendenti sarà corrisposto ogni anno un periodo di riposo retribuito nella misura di 14 giornate lavorative sulla paga media percepita annualmente dal primo luglio dell'anno in corso al trenta giugno dell'anno successivo.

Quanto è stabilito per l'operaio fisso, nella misura proporzionale, spetterà anche ai turnisti.

Il diritto delle ferie matura per 365 esimi ed esse devono essere corrisposte per frazioni anche in caso di licenziamento o di dimissioni, qualunque sia l'anzianità di servizio.

Art. 12.

FESTIVITÀ NAZIONALI ED INFRASETTIMANALI

Per le festività nazionali ed infrasettimanali e per il relativo trattamento economico, si fa riferimento alla legge.

Le festività nazionali ed infrasettimanali, in numero di 17 nell'anno, sono le seguenti:

Capodanno, Epifania, S. Giuseppe, Lunedì di Pasqua, Assunzione, Corpus Domini, S. Pietro, Ferragosto, Tutti i Santi, Immacolata, Natale, S. Stefano; il Santo Patrono della città (che sarà sostituito da altra ricorrenza, qualora coincida con altra festività già elencata); 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 4 novembre (leggi 27 maggio 1949, n. 260 e 31 marzo 1954, n. 90).

La produzione per tali giornate, anche se anticipata, sarà compensata con la retribuzione normale maggiorata del 100 per cento.

Art. 13.

GRATIFICA NATALIZIA

A tutto il personale dipendente, in occasione della ricorrenza natalizia è dovuta una gratifica nella misura di ore 200 di salario.

Detta gratifica, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova o prima della ricorrenza di Natale, sarà corrisposta al personale in ragione di tanti 365esimi del suo importo (calcolato in base alla paga globale di fatto percepita dal lavoratore) quanti sono i giorni di servizio effettivamente prestato.

Parimenti si opererà in caso di inizio del lavoro nel corso dell'anno.

Art. 14.

TRATTAMENTO DI MALATTIA, DI INFORTUNIO E DI ASSICURAZIONI SOCIALI

I lavoratori dovranno essere assicurati secondo le norme di legge.

Inoltre per le prime tre giornate di malattia o di infortunio non indennizzate dai competenti Istituti, verrà corrisposto all'operaio ammalato od infortunato per un periodo superiore a sette giorni, da parte del datore di lavoro, il 40 per cento della paga globale, come se lavorasse.

Art. 15.

INDENNITÀ DI LIQUIDAZIONE

Il lavoratore che abbia compiuto il periodo di prova avrà diritto, in caso di licenziamento, ad un'indennità così commisurata:

giorni sei di paga globale di fatto, per ogni anno di servizio prestato per i primi 5 anni di servizio;

giorni 10 di paga per ogni anno di servizio prestato oltre il 5° anno e fino al decimo;

giorni 12 di paga per ogni anno di servizio prestato oltre i 10 anni.

Le frazioni di anno saranno conteggiate in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio compiuto.

In caso di dimissioni all'operaio spetta il 75 per cento della indennità sopra indicata.

Art. 16.

SANZIONI DISCIPLINARI

Le infrazioni al presente contratto ed alle norme interne di lavoro, possono essere punite:

1) con il rimprovero verbale o scritto;

2) con la multa fino ad un massimo di un terzo della paga giornaliera;

3) con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo massimo di due giorni;

4) con il licenziamento in tronco senza preavviso e con indennità, o senza preavviso e senza indennità.

La multa potrà essere inflitta all'operaio che:

a) ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificato motivo, lo sospenda e ne anticipi la cessazione senza autorizzazione;

b) abbandoni senza permesso o senza giustificato motivo il proprio posto di lavoro;

c) fumi durante il lavoro di impasto o di infornatura del pane;

d) commetta ogni altra mancanza contraria alla disciplina ed all'igiene.

L'importo delle multe verrà versato ad un Ente di Assistenza per la categoria.

La sospensione dal lavoro e dalla retribuzione potrà essere inflitta per i seguenti motivi:

a) sia recidivo nella stessa mancanza punita per due volte con multa nei sei mesi precedenti;

b) non si presenti al lavoro senza giustificato motivo per uno o due giorni;

c) dia disposizioni contrarie o agisca in contrasto senza giustificato motivo, a quanto stabilito dal datore di lavoro;

d) si presenti al lavoro in istato di ubriachezza manifesta.

Il licenziamento in tronco senza preavviso, ma con le altre indennità, potrà essere inflitto per i seguenti motivi:

a) assenze ripetute ingiustificate per cinque volte in un anno;

b) recidiva in mancanze punite con la sospensione nei sei mesi precedenti;

c) infedeltà, condanna ad una pena detentiva, comminata al lavoratore, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro;

d) rissa o via di fatto con i compagni di lavoro e dipendenti.

Il licenziamento in tronco senza preavviso, nè indennità, potrà essere inflitto:

a) per insubordinazione accompagnata con atti delittuosi verso il datore di lavoro;

b) per furto, frode e falso, danneggiamento volontario al materiale dell'azienda.

Art. 17.

INDUMENTI DI LAVORO

Ai lavoratori che prestano la loro attività nei panifici della Provincia sarà fornito ogni anno e gratuitamente, una tuta: detto indumento verrà consegnato al lavoratore dopo la sua assunzione definitiva (e cioè dopo il periodo di prova), e rinnovato ogni anno allo scadere del dodicesimo mese di servizio.

Resta inteso che la tuta rimane di esclusiva proprietà dell'operaio.

Ai turnisti esterni il datore di lavoro fornirà soltanto un grembiule che rimarrà di proprietà del datore di lavoro.

Art. 18.

ASSENZE

Le assenze dovranno essere giustificate entro 24 ore, salvo casi di impedimento. In difetto i lavoratori saranno passibili di sanzioni disciplinari.

In ogni modo, dopo 5 giorni di assenza ingiustificata l'operaio potrà essere licenziato.

Art. 19.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Restano salve le condizioni di miglior favore praticate dal datore di lavoro, a favore dei propri dipendenti.

Art. 20.

PRESTAZIONI IN NATURA

Oltre al salario sarà corrisposto al lavoratore un chilogrammo di farina per ogni giornata di lavoro da non computarsi sul salario.

Ove il lavoratore raggiunga una prestazione pari a 26 giornate lavorative saranno corrisposti 30 kg. di farina.

Art. 21.

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto andrà in vigore dal primo aprile 1958; esso si intenderà rinnovato di anno in anno se non disdettato da una delle parti contraenti con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno tre mesi prima della scadenza.

La parte salariale e le tariffe nelle misure riportate nell'apposita tabella allegata al presente contratto, saranno applicate invece a partire dal 16 marzo 1958.

TABELLA SALARIALE PER I PANETTIERI DELLA PROVINCIA DI POTENZA

(allegata al contratto provinciale dei panettieri stipulato in data 31 marzo 1958)

Qualifica	Paga giornaliera
1) Infornatori	L. 1.280
2) Impastatori	» 1.260
3) Aiutante di prima categoria	» 1.210
4) Aiutante di seconda categoria	» 1.100

APPRENDISTI

Per il primo anno di tirocinio: il 40% della paga spettante all'aiutante di seconda categoria;

Per il secondo anno di tirocinio: il 60% della paga spettante all'aiutante di seconda categoria;

Per il terzo anno di tirocinio: il 75% della paga spettante all'aiutante di seconda categoria.

Tutte le predette voci sono comprensive di ogni indennità di contingenza, e decorrono agli effetti della applicazione in provincia, dal 16 marzo 1958.

Visti, il contratto e la tabella che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 22 LUGLIO 1959 PER I LAVORANTI PANETTIERI DELLA PROVINCIA DI ROMA

Il giorno 22 luglio 1959 in Roma

tra

l'ASSOCIAZIONE PANIFICATORI di Roma e Provincia in persona del Presidente dott. *Luciano Lucci*, del Vice Presidente sig. *Giuseppe Del Maro* e dei Consiglieri signori *Domenico Belmessieri* e *Fernando Natalini*, da una parte

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE ALIMENTARISTI in persona del sig. *Adolfo Saccucci;*

il SINDACATO PROVINCIALE OPERAI PANETTIERI in persona dei signori *Renato Masseria, Filippo Granata, Silvio Gallinucci, Benedetto Petroselli* e *Pagliuca Gino* dall'altra.

Il giorno 22 luglio 1959 in Roma

tra

l'ASSOCIAZIONE PANIFICATORI di Roma e Provincia in persona del Presidente dott. *Luciano Lucci*, del Vice Presidente sig. *Giuseppe Del Maro* e dei Consiglieri signori *Domenico Belmessieri* e *Fernando Natalini*, da una parte

e

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI PANETTIERI della C.I.S.N.A.L. rappresentato dal Segretario sig. *Angelini Carlo Fausto* e dai signori *Buratti Bruno, Belardinelli Angelo, Di Nardi Giuseppe, Guaglianella Riccardo, Orlando Guido, Rusconi Renzo*,

si conviene e si stabilisce:

Art. 1.

La decorrenza del presente contratto viene fissata dal giorno 20 luglio 1959.

Art. 2.

Le squadre di lavorazione devono essere organicamente composte per la qualità e numero dei lavoratori in base alle esigenze tecniche della produzione.

La squadra degli operai deve essere così composta:

2 operai: 1 inf.re, 1 imp.re
3 operai: 1 inf.re, 1 imp.re, 1 fattore
4 operai: 1 inf.re, 1 imp.re, 1 fattore, 1 cernitore
5 operai: 1 inf.re, 1 imp.re, 1 fattore, 2 cernitori.

In ogni panificio, qualunque sia l'entità della produzione, deve esistere l'infornatore; in deroga a quanto stabilito circa la composizione della squadra, qualora la produzione non sia tale da consentire l'assunzione di un altro operaio specializzato (impastatore) l'infornatore, e per tale intendendosi anche il datore di lavoro o un suo familiare, quando provveda in via normale e continuativa a detto lavoro, può essere coadiuvato da un operaio qualificato.

Art. 3.

Al solo scopo di poter determinare la paga base rapportandola alla produzione giornaliera suddivisa per le varie pezzature di pane, sia di libera vendita che a prezzo bloccato che vengono normalmente prodotte, per semplificare il calcolo si conviene tra le parti che il rapporto tra le diverse pezzature di pane prodotto deve essere considerato nelle seguenti proporzioni:

pane comune da gr. 100	58%
pane viennese e altri tipi di pane fino da 30 a 99 gr. . .	20%
pane grosso da gr. 350 e oltre	15%
pane da gr. 200	5%
pane all'olio	2%

E pertanto il quantitativo minimo verrà considerato e retribuito in base alle tabelle in ragione delle percentuali già dette.

Art. 4.

Al fine della ripartizione della retribuzione e delle competenze accessorie tra i vari componenti la squadra di lavoro viene fissato il seguente punteggio percentuale:

a) *squadra di due operai:*

infornatore	p. 50 –
impastatore	» 50 –

b) *squadra di tre operai:*

infornatore	p. 35 –
impastatore	» 35 –
fattore	» 30 –

c) *squadra di quattro operai:*

infornatore	p.	27,50
impastatore	»	27,50
fattore	»	23,50
cernitore	»	21,50

d) *squadra di cinque operai:*

infornatore	p.	23,50
impastatore	»	23,50
fattore	»	20 —
cernitore	»	16,50

Art. 5.

La retribuzione e in genere tutte le competenze accessorie (ferie, gratifica natalizia, ecc.) sono corrisposte a quintale e le relative tariffe sono computate sulle pezzature così ripartite:

pane comune contingentato da gr. 100
pane comune contingentato da gr. 200
pane di libera vendita da gr. 30 a 60
pane di libera vendita da gr. 61 a 99
pane di libera vendita da gr. 101 a 140
pane di libera vendita da gr. 141 a 199
pane di libera vendita da gr. 201 a 350
pane di libera vendita da gr. 351 e oltre
pane all'olio
grissini comuni
grissini fini.

Il tutto come risulta dalle tabelle allegate al presente contratto e che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Le predette tabelle si applicano a tutti i panifici esistenti nel comune di Roma.

Nei comuni della Provincia vanno applicate le stesse tariffe ridotte del 10%.

Nei singoli comuni ove sono in vigore accordi salariali tra le Organizzazioni firmatarie del presente contratto rimangono validi, limitatamente alle tabelle paga, gli accordi stessi fino a che non interverranno nuovi accordi tra le predette Organizzazioni.

Art. 6.

Le festività nazionali sono 4: 25 aprile; 1° maggio; 2 giugno; 4 novembre.

Le festività infrasettimanali sono 13: 1° gennaio (Capodanno), 6 gennaio (Epifania), 19 marzo (S. Giuseppe), Lunedì di Pasqua, Ascensione, Corpus Domini, 29 giugno (S. Pietro), 15 agosto, 4 ottobre (San Francesco), 1° novembre (Ognissanti), 8 dicembre (Immacolata), 25 dicembre (Natale), 26 dicembre (S. Stefano).

Il trattamento economico agli operai nelle festività sopra elencate è regolato dalla legge 31 marzo 1954, n. 90.

Art. 7.

Ai lavoratori che prestano continuamente la loro opera nei panifici verranno forniti ogni anno gratuitamente i seguenti indumenti:

2 paia di calzoni (uno lungo ed uno corto);
2 canottiere di lana;
1 grembiule.

Ai lavoranti turnisti verrà invece corrisposta a titolo di indennità forfettaria per consumo vestiario la cifra di L. 15 giornaliere.

Art. 8.

Allo scopo di regolare l'ammissione e le qualifiche degli operai panettieri viene istituita una Commissione paritetica composta da 2 membri nominati dalla Associazione Panificatori di Roma e Provincia e da 2 membri nominati dai Sindacati dei Lavoratori. La Presidenza della Commissione sarà tenuta dalla Associazione Panificatori di Roma.

Altre eventuali attribuzioni da demandare alla istituenda Commissione paritetica saranno successivamente convenute tra le Organizzazioni di categoria.

Art. 9.

Le parti, subordinatamente all'autorizzazione delle competenti Autorità, fissano di comune accordo le chiusure festive e domenicali dei panifici per i seguenti giorni:

4 domeniche nei mesi di agosto e di settembre, 15 agosto, 1° maggio, lunedì dell'Angelo.

Le parti convengono altresì, per i giorni in cui avverrà la doppia panificazione, un compenso forfettario per lavoro straordinario di L. 400 per ogni operaio specializzato e L. 300 per ogni operaio qualificato.

Art. 10.

Per l'esame e la risoluzione di tutte le controversie inerenti all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, le parti convengono che prima di portare le controversie innanzi alla magistratura deve essere tentata la conciliazione tramite le Organizzazioni di categoria.

Il mancato raggiungimento dell'accordo dovrà risultare da apposito verbale di mancato accordo stilato tra le stesse Organizzazioni di categoria.

Art. 11.

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto le parti si richiamano al vigente Contratto Nazionale di Lavoro ed alle disposizioni di legge in materia.

TABELLE SALARIALI

(Articolo 5 del contratto)

Numero componenti la squadra	Informatore	Impastatore	Fattore	1° Cernitore	2° Cernitore	TOTALE
			Grissini normali			
2	2 170	2 170	—	—		4 340
3	1 519	1 519	1.302	—		4 340
4	1 194	1 194	1.020	932		4 340
5	1 020	1 020	868	716		4 340
			Grissini fini			
2	2 270	2 270	—	—		4 540
3	1 589	1 589	1.362	—	—	4 540
4	1 249	1 249	1 066	976	—	4 540
5	1 067	1 067	988	749	749	4 540
			Panini all'olio			
2	1 620	1 620	—	—	—	3 240
3	1 134	1 134	972	—	—	3 240
4	891	891	761	697	—	3 240
5	761	761	648	535	535	3 240
			Pezzatura da gr 30-60			
2	1 145	1 145	—	—	—	2 290
3	801	801	688	—	—	2 290
4	630	630	538	492	—	2 290
5	538	538	458	378	378	2 290
			Pezzatura da gr 61-99			
2	945	945	—	—	—	1 890
3	661	661	568	—	—	1 890
4	520	520	444	406	—	1 890
5	444	444	378	312	312	1 890
			Pezzatura da gr. 100			
2	855	855	—	—	—	1 710
3	598	598	514	—	—	1 710
4	470	470	402	368	—	1 710
5	402	402	342	282	282	1 710
			Pezzatura da gr 101-140			
2	875	875	—	—	—	1 750
3	612	612	526	—	—	1 750
4	481	481	411	377	—	1 750
5	411	411	350	289	289	1 750

Numero componenti la squadra	Informatore	Impastatore	Fattore	1° Cernitore	2° Cernitore	TOTALE
			Pezzatura da gr 141-199			
2	820	820	—	—	—	1 640
3	574	574	492	—	—	1 640
4	451	451	385	353	—	1 640
5	385	385	328	271	271	1 640
			Pezzatura da gr 200			
2	630	630	—	—	—	1 260
3	441	441	378	—	—	1 260
4	347	347	296	270	—	1 260
5	296	296	252	208	208	1 260
			Pezzatura da gr 201-350			
2	745	745	—	—	—	1 490
3	522	522	446	—	—	1 490
4	410	410	350	320	—	1 490
5	350	350	298	246	246	1 490
			Pezzatura da gr 351 e oltre			
2	727,50	727,50	—	—	—	1 455
3	509	509	437	—	—	1 455
4	400	400	342	313	—	1 455
5	342	342	291	240	240	1 455
			PAGA BASE			
2	1 888	1 888	—	—	—	—
3	1 953	1 953	1.664	—	—	—
4	2 028	2 028	1.744	1.612	—	—
5	2 068	2 068	1.804	1.652	1.652	—

Le retribuzioni di cui sopra sono comprensive dell'indennità di contingenza Non si debbono più retribuire a parte le L. 38 giornaliere per operaio pagate fino ad oggi

Numero componenti la squadra	Informatore	Impastatore	Fattore	1° Cernitore	2° Cernitore	TOTALE
			FERIE			
2	39	39	—	—	—	78
3	27	27	24	—	—	78
4	21	21	19	17	—	78
5	18	18	16	13	13	78
			GRATIFICA NATALIZIA			
2	70,50	70,50	—	—	—	141
3	49	49	43	—	—	141
4	39	39	33	30	—	141
5	33	33	29	23	23	141

Lavori serali L. 200 - Caropane L. 20 al giorno - Indumenti Lav. L. 15 al giorno.

Per i panificatori operanti nei Comuni della provincia di Roma, valgono le tariffe di cui sopra diminuite del 10%

Visti, il contratto e le tabelle che precedono,

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale

SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 30 MAGGIO 1959, AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL 26 LUGLIO 1956, PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE DI PANIFICAZIONE DELLA PROVINCIA DI SALERNO

L'anno 1959, il giorno 30 maggio, nella sede dell'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO e della M.O. di Salerno, in Salerno. Innanzi al sottoscritto Direttore dell'U.P.L.M.O. di Salerno, dott. *Aldo Brianza*, assistito dal funzionario dott. *Enrico De Marco* del predetto Ufficio, si sono riuniti i seguenti signori:

avv. *Stanislao Troiano*, legale dell'Associazione Autonoma Artigiana Panificatori di Salerno, *Trezza Antonio, Pignataro Agostino, Giorgio Alfonso, Esposito Francesco, Ferrara Amedeo; Perrotta Enrico*, presidente della detta Associazione; *Pellegrino Emilio* della locale C.I.S.L.; *Santella Carmine* della locale C.I.S.L.; *Armando Viviani* della locale C.G.I.L.; *Pietro Coronato* della locale C.G.I.L.; *Falcone Amedeo* della locale C.G.I.L.: *Ragone Domenico* della locale C.G.I.L.; *Vincenzo Giordano* della locale U.I.L.

per procedere alla stipula dell'accordo integrativo provinciale del contratto collettivo nazionale del 26 luglio 1956.

Dopo ampia e cordiale discussione, le parti, come sopra costituite, stabiliscono quanto segue:

a) istituzione della Cassa ferie, gestita direttamente dai lavoratori;

b) corresponsione ai dipendenti delle varie indennità nei termini prescritti;

c) liquidazione delle indennità di licenziamento all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro:

d) versamenti alla Cassa di cui alla lettera *a)* delle aliquote costituenti gli oneri contrattuali relativi alle ferie, ed alle altre festività nazionali e infrasettimanali.

La paga giornaliera riferita alla trasformazione di q.li 1.20 di farina, resta così fissata:

1) paga base (compresa indennità vestiario di L. 55.30)	L.	813,90
2) indennità di contingenza	»	720,50
3) oneri contrattuali	»	395,90
Totale . . .	L.	1.888,30

Alla istituenda Cassa ferie i signori datori di lavoro verseranno le somme dovute per festività infrasettimanali (12), nazionali (4), patronali (1), ferie (14).

La gratifica natalizia, sarà corrisposta, giusta quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale, entro il 24 dicembre di ogni anno agli operai presenti. Detta gratifica natalizia è frazionabile.

L'indennità di contingenza di cui sopra è quella che risulta alla data del 30 aprile 1958 e sarà aggiornata in base agli accordi nazionali di categoria, cioè dalla Federazione Italiana Panificatori ed Affini.

Le retribuzioni concordate si applicheranno nel Comune capoluogo ed in tutti quei Comuni della provincia nei quali il prezzo di vendita del pane calmierato è uguale a quello del Capoluogo. In tutti gli altri Comuni della provincia la retribuzione è proporzionabilmente ridotta.

Oltre al salario di cui sopra dovranno essere corrisposti a ciascun dipendente Kg. 2 di pane al giorno. di cui Kg. 0.500 da consumare nel panificio e Kg. 1.500 da portare a casa.

Detto accordo avrà decorrenza dal 1° aprile 1959.

Si precisa che il presente accordo ha validità fino al 31 dicembre 1959 e potrà essere disdettato tre mesi prima della scadenza. Non intervenendo disdetta si intende tacitamente rinnovato per uguale durata.

Per quanto riguarda il funzionamento della Cassa ferie le parti convengono d'incontrarsi per predisporre la regolamentazione necessaria.

Fino a quando non funzionerà detta Cassa i datori di lavoro continueranno a corrispondere la paga contrattuale comprensiva degli oneri contrattuali direttamente ai lavoratori.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 15 MARZO 1952 PER I LAVORANTI PANETTIERI DIPENDENTI DA AZIENDE DI PANIFICAZIONE NELLA PROVINCIA DI TERAMO

I rappresentanti della SEZIONE PANIFICATORI DELLA UNIONE PROVINCIALE COMMERCIANTI della Provincia di Teramo riunitisi con i rappresentanti del SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI PANETTIERI - C.G.I.L. - che rappresenta la totalità dei lavoratori della categoria.

Visto l'accordo stipulato in Roma in data 8 febbraio 1952 fra le rispettive Federazioni Nazionali stabiliscono quanto segue:

Art. 1.

L'accordo nazionale dell'8 febbraio 1952 viene accettato dalle parti.

Art. 2.

Fermo restando la data 8 febbraio 1952 come decorrenza degli aumenti salariali previsti dall'accordo, le parti s'impegnano di avallare, ritenendoli definitivi, gli eventuali accordi che gli operai e i datori di lavoro, individualmente, hanno preso od andranno a prendere in merito all'ammontare degli arretrati.

Art. 3.

A seguito degli aumenti salariali si è stabilito di comune accordo che il cottimo sarà così ripartito:

	Squadra a 3 operai		*Squadra a 4 operai*
informatore	L. 174,20	per quint.	L. 144,95
impastatore	» 168,20	panificato	» 139.95
aiutante	» 142,60		» 105,85
aiutante			» 105,85

Art. 4.

L'indennità di contingenza viene stabilita nella seguente misura:

informatore e impastatore L. 522,50 + L. 60 (8 ore)
altri operai » 513,50 + » 60 (8 ore)

Art. 5.

Facendo salve le dichiarazioni a verbale incluse nell'accordo nazionale 8 febbraio 1952 per ciò che riguarda la scala mobile l'indennità di contingenza viene corrisposta nella misura suindicata senza pregiudizi delle azioni che da entrambe le parti saranno espletate al Centro per risolvere il problema della scala mobile.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

PREZZO L. 450 (9151944) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.